

2019

Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Relazione illustrativa della ricognizione delle prescrizioni d'uso al fine della verifica delle condizioni per l'attuazione delle semplificazioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 11, comma 8, del DPR 31/2017



## Sommario

<i>Introduzione</i> .....	4
Premesse.....	6
Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica .....	8
Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato .....	9
Particolari categorie di interventi per i quali è previsto l'esonero ai sensi dell'art. 4 del Regolamento .....	10
Finalità e metodologia. ....	12
Conclusioni .....	15
Art. 21 delle NTA. Territori costieri.....	16
Art. 22 delle NTA. Territori contermini ai laghi.....	17
Art. 23 delle NTA. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua.....	18
Art. 25 delle NTA. Montagne.....	19
Art. 26. Ghiacciai e circhi glaciali. ....	20
Art. 27 delle NTA. Parchi e riserve naturali nazionali o regionali.....	21
Art. 28 delle NTA. Territori coperti da foreste e da boschi.....	22
Art. 29 delle NTA. Usi civici.....	23
Art. 30 delle NTA. Zone umide.....	24
Art. 31 delle NTA. Zone di interesse archeologico.....	25
Allegato 23 a) Comune di Aquileia.....	26
Allegato 24 b) Comune di Aquileia.....	28
Allegato 25 c) Comune di Artegna.....	30
Allegato 26 d) Comuni di Buttrio, Povoletto, Premariacco, Remanzacco.....	32
Allegato 27 e) Comuni di Chions e San Vito al Tagliamento.....	34
Allegato 28 f) Comuni di Cividale, San Pietro al Natisone e Premariacco.....	35
Allegato 29 g) Comune di Comeglians.....	37
Allegato 30 h) Comune di Duino Aurisina.....	38
Allegato 31 i) Comune di Fagagna.....	42
Allegato 32 j) Comune di Gorizia.....	44
Allegato 33 k) Comune di Gradisca d'Isonzo.....	46
Allegato 34 l) Comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago.....	47
Allegato 35 m) Comune di Monrupino.....	49
Allegato 36 n) Comune di Moruzzo.....	52
Allegato 37 o) Comune di Muggia.....	53
Allegato 38 p) Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle.....	56
Allegato 39 q) Comune di Polcenigo.....	57
Allegato 40 r) Comune di Pordenone.....	58
Allegato 41 s) Comune di San Daniele del Friuli.....	59

Allegato 42 t) Comune di San Dorligo della Valle.....	61
Allegato 43 u) Comune di San Giorgio di Nogaro.....	64
Allegato 44 v) Comune di San Giovanni al Natisone, frazione di Villanova dello Judrio.....	65
Allegato 45 w) Comune di Sauris.....	66
Allegato 46 x) Comune di Sesto al Reghena.....	68
Allegato 47 y) Comune di Sgonico.....	69
Allegato 48 z) Comune di Tarcento, frazione di Segnacco.....	71
Allegato 49 aa) Comune di Tarvisio.....	72
Allegato 50 bb) Comune di Tarvisio.....	73
Allegato 51 cc) Comune di Tarvisio.....	76
Allegato 52 dd) Comune di Trieste – Aree paesaggistiche del Carso.....	78
Allegato 53 ee) Comune di Trieste. Aree paesaggistiche del flysch sottostanti il ciglione carsico..	82
Allegato 55 gg) Comune di Udine.....	85
Allegato 56 hh) Comune di Udine.....	86
Allegato 57 ii) Comune di Udine.....	87
Allegato 58 jj) Comune di Udine.....	88
Allegato 59 kk) Comune di Udine.....	89
Allegato 60 ll) Comune di Udine.....	90
Allegato 61 mm) Comune di Udine.....	91
Allegato 62 nn) Comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco. Zona delle rogge.....	92
Bibliografia.....	94

## **Introduzione**

*Con il presente elaborato si è inteso svolgere una ricognizione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati per legge e dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi rispettivamente degli articoli 142 e 136 del D.lgs. 42/2004, contenute nel testo del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come approvato con Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., riportandole, ove possibile, nell'ambito delle singole tipologie di opere ed interventi di cui all'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di operare contestualmente due ordini di valutazioni:*

*a) l'integrazione delle condizioni per la proposta della dequotazione del parere della Soprintendenza da obbligatorio e vincolante a non vincolante nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, come disposto all'articolo 11, comma 8 del DPR 31/2017;*

*b) la sussistenza delle condizioni per proporre l'esonero dalla previa sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica semplificata delle particolari categorie di interventi individuate al DPR 31/2017, articolo 4, comma 1, lettere a) e b).*

*Tale analisi è svolta attraverso una lettura integrata delle disposizioni del DPR 31/2017 con la relativa Relazione illustrativa e le circolari del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo, in particolare la circolare n. 42/2017, nonché tenendo in considerazione il rapporto tra disciplina d'uso e finalità di salvaguardia del singolo bene.*

*La finalità ultima di tale trattazione è quella di giungere ad un atto di condivisione fra la Regione e il MIBAC<sup>1</sup> sui casi in cui viene riconosciuto alla Regione Friuli Venezia Giulia di attuare le misure di semplificazione soprarichiamate.*

*L'elaborato è strutturato in una prima parte, **Premessa**, in cui si è ricostruito in maniera sintetica il quadro della disciplina autorizzatoria in materia di paesaggio e delle categorie di interventi esenti, assoggettati ad autorizzazione semplificata e dei particolari interventi di cui all'articolo 4, con l'intento di evidenziare i fondamenti dell'analisi; nel capitolo **Finalità e metodologia**, in cui sono descritte le ragioni e gli obiettivi dell'analisi, la metodologia utilizzata nonché la struttura costruita per operare lo studio e ricavare le conseguenti proposte di relazione tra prescrizioni d'uso e voci del DPR 31/2017, **confluiti in un database di cui è allegato un report**. Nel capitolo **Conclusioni** sono riepilogate, infine, per ciascun bene paesaggistico oggetto di disamina le tipologie di opere ed interventi per le quali si sono ritenute soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 11, comma 8, del Regolamento, conclusioni desumibili dall'esame puntuale operato all'interno del database.*

---

<sup>1</sup> Già MIBACT.



## Premesse

I vincoli paesaggistici, introdotti nell'ordinamento italiano con legge 9 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sono oggi disciplinati dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per il prosieguo indicato anche solo come Codice.

I beni paesaggistici sono distinti, ad opera dell'art. 134 del Codice, in tre categorie:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141<sup>2</sup>;
- b) le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice<sup>3</sup>;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

Il Codice prevede, all'art. 146, che opere ed interventi ricadenti in aree sottoposte ai vincoli in parola siano soggetti all'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica: proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ma sono tenuti a presentare all'amministrazione competente<sup>4</sup> il progetto degli interventi che intendano intraprendere, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Il legislatore non ha dunque posto un divieto assoluto di edificabilità/modificazione, bensì un obbligo di previo assoggettamento a specifica autorizzazione paesaggistica, quale istituto preordinato alla verifica della compatibilità fra intervento progettato e interesse paesaggistico tutelato. Essa inoltre costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Con finalità di semplificazione, snellimento e concentrazione dei procedimenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 146, comma 9, del Codice, è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139<sup>5</sup>, il quale ha dettato procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità. In seguito esso è stato abrogato e sostituito dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31<sup>6</sup> che ha introdotto il nuovo "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", il quale oltre ad ampliare e precisare la lista degli interventi già elencati dal DPR n. 139/2010 e ad operare ulteriori semplificazioni alla relativa disciplina procedimentale, ha individuato ipotesi di opere ed interventi esenti da autorizzazione paesaggistica semplificata.

---

<sup>2</sup> Sono esempi di immobili e aree di notevole interesse pubblico giardini, ville, parchi, bellezze panoramiche, centri storici.

<sup>3</sup> Sono beni *ex lege* ad esempio i terreni costieri, fiumi, torrenti, parchi e riserve, territori coperti da foreste, zone di interesse archeologico.

<sup>4</sup> L'amministrazione competente, che si pronuncia previa acquisizione del parere della Soprintendenza, è la Regione o altro ente da essa delegato, fra Province, forme cooperative e di cooperazione fra Enti locali, Enti parco, Comuni.

<sup>5</sup> "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

<sup>6</sup> Esso è adottato in attuazione della previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Dell'elaborazione del decreto è stato incaricato un apposito gruppo di lavoro, composto da esponenti delle Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) e dell'ANCI, da autorevoli membri dell'Accademia e da funzionari della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa.

Il DPR n. 31/2017, di seguito semplicemente Regolamento, inserendosi in un più ampio programma di governo volto alla semplificazione amministrativa, *“persegue l’obiettivo di snellire i procedimenti relativi alla materia paesaggistica, al fine sia di diminuire il “peso burocratico” gravante su privati, cittadini e imprese - percepito dalla cittadinanza come particolarmente gravoso nella materia de qua, come confermato anche dai risultati della consultazione telematica sulle “100 procedure più complicate da semplificare”, [...] - sia di “dimezzare” il carico di lavoro degli uffici, consentendo loro di concentrare le proprie risorse “nell’esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati”*<sup>7</sup>.

Il Regolamento si ispira ai principi fondamentali della proporzionalità<sup>8</sup>; della conservazione programmata, che si realizza costruendo le basi per agevolare un’idonea gestione e manutenzione ordinaria dei beni paesaggistici tutelati; del bilanciamento sia nel rapporto fra autorità amministrativa e sfera dei diritti della proprietà<sup>9</sup>, sia tra interessi costituzionali<sup>10</sup>.

In tale ottica dal DPR 31/2017, come già anticipato, sono state introdotte semplificazioni organizzative, documentali<sup>11</sup> e procedurali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi *ex ante* ritenuti di lieve entità nonché per il rinnovo delle autorizzazioni<sup>12</sup> e sono stati definiti un elenco puntuale degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, contenuto nell’Allegato A, e una lista, di cui all’Allegato B, degli interventi di lieve entità soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato disciplinato all’art. 11 del decreto.

Tratto comune, dunque, tra opere ed interventi individuati nei due Allegati è il generale prerequisito della lieve entità, coniugato come assenza di pregiudizio paesaggistico o scarsa rilevanza, connesso alla loro ragionevole ascrivibilità fra le attività di ordinario sfruttamento antropico dei luoghi.

L’art. 13 del Regolamento specifica che per quanto concerne le disposizioni relative al procedimento autorizzatorio semplificato, esse sono immediatamente applicabili nelle Regioni a statuto ordinario, ai

---

<sup>7</sup> Così Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere n. 01824/2016 del 01.09.2016 sullo *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*. Il Consiglio di Stato rileva inoltre che la spinta alla realizzazione di tale obiettivo di semplificazione dimostra come essa e la tutela paesaggistica, sebbene ambito alquanto delicato considerato il rilievo costituzionale dei connessi interessi pubblici, *“non siano elementi fra loro in contraddizione e che la loro armonizzazione può, al contrario, costituire un fattore di sviluppo del sistema”*, con particolare riguardo alla efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

<sup>8</sup> Con riguardo al procedimento autorizzatorio in materia di paesaggio, il principio di proporzionalità si traduce nel bilanciamento tra il controllo preventivo dell’amministrazione dell’effettiva rilevanza paesaggistica (ed entità) degli interventi progettati (generale condizione) e l’interesse pubblico protetto, sì da alleggerire uffici amministrativi e cittadini/imprese da pesi burocratici non necessari, riequilibrando così l’efficienza dell’azione amministrativa. In tal senso Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [...]”* e P. Carpentieri, *Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*, pubblicato il 9 ottobre 2018.

<sup>9</sup> Il Regolamento tende al ripristino di un equilibrio nel rapporto fra potestà autorizzatoria dell’amministrazione e libertà di esercizio di quelle facoltà insite nel diritto di proprietà privata che comportano l’esecuzione di interventi irrilevanti o di lieve entità per il paesaggio, sostanzialmente connessi più alla gestione del bene tutelato che al consumo di suolo o alla trasformazione del bene sottoposto a tutela.

<sup>10</sup> Al principio fondamentale della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) vengono bilanciati i valori della tutela dell’ambiente (attraverso la promozione della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), della salute (art. 32 Cost.) e dei soggetti diversamente abili (combinato disposto degli artt. 2, 3 e 32).

<sup>11</sup> Sul punto si vedano l’articolo 8 del DPR *de quo*, nonché i relativi Allegati C e D che rispettivamente riportano il modello unificato di istanza di autorizzazione semplificata e il modello di relazione paesaggistica semplificata.

<sup>12</sup> L’art. 7 del Regolamento prevede che la procedura autorizzatoria semplificata di cui all’art. 11 si applichi non solo alle categorie di interventi di cui all’Allegato B ma anche alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, comprese quelle rilasciate con procedimento ordinaria (*ex art. 146 del Codice di settore*), in presenza delle condizioni ivi specificate.

sensi dell'art 131, co. 3, del Codice, mentre in quelle a statuto speciale, nelle more dell'adeguamento, si continua a dare applicazione alle disposizioni della legislazione interna; per quanto riguarda le liberalizzazioni di cui all'Allegato A ne è prevista l'applicazione immediata in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale.

Ai fini della trattazione si ritiene opportuno suddividere gli interventi in tre categorie:

- Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A;
- Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato B;
- Particolari categorie di interventi per i quali è previsto l'esonero ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

### ***Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica***

L'Allegato A, composto di 31 punti, appare innanzitutto dare attuazione all'art. 149 del Codice operando una ricognizione-specificazione *“delle tipologie che potrebbero e dovrebbero considerarsi già riconducibili entro i concetti giuridici indeterminati adoperati dal citato art. 149”*<sup>13</sup>. Predetto articolo infatti individua in maniera generica e (secondo l'opinione prevalente) non tassativa gli interventi ontologicamente liberi da autorizzazione, poiché *“irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili di recare anche in astratto pregiudizio ai valori paesaggistici protetti”*<sup>14</sup>. Tale criterio della rilevanza paesaggistica, che si rinviene nel disposto dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, si articola in tre profili concorrenti ma non necessariamente cumulativi: la non percepibilità esterna; l'innocuità dell'intervento che deve essere inidoneo, anche potenzialmente, di arrecare pregiudizio al bene paesaggistico protetto; la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente del territorio.

Il medesimo Allegato reca anche una serie tipologica di interventi minori o di lieve entità che, pur non rispondendo al criterio della irrilevanza paesaggistica, sono *ex ante* considerati meritevoli di esenzione dalla previa autorizzazione paesaggistica sulla base della forza delegificante del Regolamento e nell'esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori di rango costituzionale, come sopra anticipato.

Le liberalizzazioni in parola hanno una portata applicativa limitata al solo aspetto formale-procedurale e non sostanziale, in quanto opere ed interventi dell'Allegato A sono comunque assoggettati alla disciplina di compatibilità paesaggistica (divieti, limiti, ulteriori prescrizioni poste nel piano paesaggistico o nel provvedimento integrativo dei contenuti prescrittivi del vincolo) e alle norme urbanistico-edilizie. Da ciò deriva che l'esonero si riferisce alla sola procedura della previa autorizzazione paesaggistica e che il proprietario, possessore o detentore dell'immobile vincolato non ha, *ipso iure*, un diritto soggettivo a realizzare l'opera o l'intervento per il sol fatto di essere incluso tra quelli “liberi” di cui all'Allegato A, nonché è tenuto a richiedere gli eventuali altri titoli autorizzatori richiesti dalle norme vigenti.

Se da un lato l'articolo 5 prevede che i piani paesaggistici *“possano dettare direttive o disposizioni per la specificazione, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A»”*<sup>15</sup>, dall'altro l'articolo 14 dispone un principio di prevalenza delle disposizioni di delegificazione secondo il quale i piani paesaggistici e i regolamenti edilizi comunali ad

---

<sup>13</sup> P. Carpentieri, *Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*, pubblicato il 9 ottobre 2018.

<sup>14</sup> Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [...]”*.

<sup>15</sup> DPR n. 31/2017, articolo 5.

essi adeguati non possono sul piano procedurale sottoporre a previa autorizzazione paesaggistica ciò che il Regolamento ha liberalizzato<sup>16</sup>.

Gli interventi cosiddetti liberi sono soggetti all'implicito limite dato dal “*divieto di artificiosa segmentazione di un intervento sostanzialmente e finalisticamente unitario in una pluralità parcellizzata di interventi che, se singolarmente considerati, potrebbero (ciascuno) rientrare in una delle categorie di interventi liberi*”<sup>17</sup>.

### ***Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato***

In base all'art. 3 del Regolamento è assoggettata a procedura paesaggistica semplificata una serie di 42 voci di opere ed interventi valutati a priori di lieve entità ed elencati nell'Allegato B al Regolamento.

Tra essi figurano interventi che si pongono in stretto parallelismo con quelli di cui all'Allegato A, rendendo necessario operare sempre una lettura integrata tra i due elenchi del Decreto n. 31<sup>18</sup>. Taluni interventi, infatti, sebbene inquadrabili nella medesima tipologia, sono collocati diversamente all'interno dei due elenchi in ragione del discrimine della loro dimensione fisica<sup>19</sup>, della collocazione spaziale<sup>20</sup>, del rispetto o alterazione delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti<sup>21</sup> o del ricadere su determinate tipologie di beni vincolati. Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, il Regolamento ha riservato un trattamento di maggior cautela per i beni di cui alle lettere a), b) e c) (limitatamente per quest'ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale) dell'art. 136 del Codice coinvolti da interventi sulle finestre (v. voci A.2-B.2), sugli impianti tecnologici esterni (v. voci A.5-B.7 seconda parte), di installazione di pannelli solari (v. voci A.6-B.8 prima parte limitatamente ai beni di cui alle lettere b) e c)), di installazione di micro generatori eolici (v. voci A.7-B.9), di manutenzione e sostituzione di cancelli (v. voci A.13-B.21 seconda parte), di sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti (v. voci A.14-B.22 seconda parte, limitatamente ai beni di cui alle lettere a) e b)).

Appare importante richiamare quanto chiarito dall'Ufficio legislativo del MIBAC nelle risposte ai Comuni di Robbiate del 26 aprile 2017 e di Terni del 9 maggio 2017, per cui nei casi di sovrapposizione nello stesso bene di tipologie di vincolo sottoposte a diverso regime di trattamento nel procedimento autorizzatorio deve applicarsi quello più restrittivo.

Altra questione riguarda l'individuazione di quali siano i singoli immobili vincolati ai sensi della lettera c) dell'art. 136 aventi carattere storico-architettonico o storico-testimoniale, che trova risoluzione nelle indicazioni fornite al paragrafo 6 della Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio V, n. 42/2017.

---

<sup>16</sup> Nella Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto viene esemplificato che il divieto di maggior onere da parte dei piani paesaggistici regionali “*rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale*” si riferisce all'esclusione dall'assoggettamento “*a procedura ordinaria, da parte del piano paesaggistico, di interventi per i quali invece il presente regolamento prevede la procedura semplificata, oppure la sottoposizione ad autorizzazione semplificata di interventi che invece il presente decreto considera liberi*”.

<sup>17</sup> Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [...]*”.

<sup>18</sup> Con riferimento alla corretta collocazione (e relativa responsabilità) da parte del soggetto “richiedente” del progettato intervento all'interno delle diverse tipologie liberalizzate, semplificate o ordinarie, si rinvia alla Circolare MIBAC n. 42 del 21.07.2017 prot. N. 21322, paragrafi 1 e 2.

<sup>19</sup> Si pensi ad esempio al rapporto dimensionale tra le voci A19 e B.29 e tra le voci A.24 e B.38.

<sup>20</sup> Si vedano ad esempio a quegli interventi che ricadono in aree visibili dallo spazio pubblico o meno come nei casi A.4-B6; A.5-B.7(prima parte), A.6-B8 (seconda parte).

<sup>21</sup> Ricadono in tale casistica le voci A.2, B.3 e B.4; A.3 e B.5; A.15 e B.24.

L'articolo 11 del Decreto disciplina l'iter del procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ciò che in particolare rileva ai fini della presente trattazione è la fase dell'espressione del parere del Soprintendente, che, nel regime della co-decisione, è chiamato a rendere sulla proposta di accoglimento del progetto, trasmessa dall'amministrazione precedente dopo aver valutato la *“conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento”*<sup>22</sup>.

Il parere della Soprintendenza ha carattere obbligatorio e vincolante per l'amministrazione precedente, salvo la possibilità di dequotazione a non vincolante *“quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice”*<sup>23</sup>.

La dequotazione del parere della Soprintendenza è assoggettata dunque a due (separate) condizioni.

La prima condizione prevede la presenza di specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato per i beni tutelati ex art. 134 del D.lgs. 42/2004, quali prodotto dell'attività di copianificazione tra Regione e Ministero. La condizione postula inoltre che tali prescrizioni d'uso *“siano riferibili alla specie di intervento cui si riferisce il parere soprintendentizio, il quale resta vincolante qualora non sussista una prescrizione riferibile direttamente e specificamente a quella specie di intervento (tutti i casi, cioè, dell'Allegato B)”*<sup>24</sup>.

La seconda condizione, che richiede la sussistenza di specifiche prescrizioni d'uso nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso, implica parimenti che le prescrizioni d'uso siano specificamente riferibili alle singole tipologie di intervento di cui all'Allegato B oggetto del parere della Soprintendenza.

Con finalità di certezza del diritto, il MIBAC individua l'opportunità che Ministero e Regione *“valutino congiuntamente l'idoneità delle prescrizioni d'uso ad assicurare un quadro di riferimento esaustivo e sufficientemente dettagliato in relazione alle tipologie di intervento di cui all'Allegato B [...] e diano adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali delle decisioni assunte, se del caso provvedendo ad adeguare i contenuti prescrittivi tanto dei Piani che dei provvedimenti”*<sup>25</sup>.

### ***Particolari categorie di interventi per i quali è previsto l'esonero ai sensi dell'art. 4 del Regolamento***

Si è ritenuto utile ai fini del presente elaborato trattare in via separata gli interventi oggetto delle disposizioni dell'art. 4 del DPR 31/2017 che prevede una terza categoria di interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Esso individua al comma 1, lettera a) quegli interventi che, ricadenti su beni tutelati ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 136 del Codice, in forza del combinato disposto degli Allegati A e B ricadono nel regime autorizzatorio semplificato, ed essi sono le coppie di voci B.2 - A.2 ultimo periodo; B.7 seconda parte - A.5; B.9 - A.7; B.21 seconda

---

<sup>22</sup> Art. 11, co. 3 del DPR 31/2017.

<sup>23</sup> Art. 11, co. 8 del Regolamento. Anche con riferimento al procedimento autorizzatorio ordinario ex art. 146 del Codice il quadro normativo vigente prevede che il parere soprintendentizio possa essere dequotato a non vincolante. Il combinato disposto dell'art. 143, co. 3 che prevede che *“Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5”* e dell'art. 146, co. 5, che dispone: *“il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante...”*.

<sup>24</sup> Circolare MIBAC n. 42 del 21.07.2017 prot. N. 21322, paragrafo 9.

<sup>25</sup> V. nota 23.

parte – A.13; B.22 secondo periodo – A.14; alla lettera b) gli interventi e opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

La disposizione ampliativa dei casi di liberalizzazione fissa la condizione della presenza nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico di *“specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico”*<sup>26</sup>.

Tale condizione consente che siano ricondotti nell’area della liberalizzazione anche quegli interventi altrimenti assoggettati a controllo preventivo – anche se in forma semplificata – in ragione della concreta limitazione della *“discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento”* che verrebbe ridimensionata quasi a una vincolata *“verifica di conformità al piano paesaggistico e/o alle regole d’uso di “vestizione” del singolo vincolo”*<sup>27</sup>. La garanzia della tutela del bene paesaggistico è assicurata dalla specificità delle prescrizioni d’uso, che alla luce dell’interpretazione espressa nella Circolare n. 42/2017, richiede che esse siano *“riferibili utilmente al tipo di intervento o di opere da realizzarsi, con riguardo anche alla peculiarità dell’ambito territoriale di riferimento, e che presentino un adeguato livello di dettaglio, utile ai fini della verifica del rispetto (o del mancato rispetto) delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche esistenti, che costituisce condizione di operatività dell’allegato A (o, in alternativa, dell’allegato B)”*<sup>28</sup>.

Anche in questo caso la norma assicura la certezza del diritto ponendo la pubblicazione sui siti istituzionali di Regione e MIBAC dell’avviso di avveramento della predetta condizione di esonero come principio temporale della loro decorrenza.

Con riferimento alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 l’esonero non opera *ipso iure*, ma è richiesto l’avveramento di una seconda condizione: la previa stipula degli accordi di collaborazione di cui all’art. 6 del Decreto n. 31/2017, la cui stesura è demandata all’iniziativa della Regione (o all’amministrazione eventualmente delegata) e alla Soprintendenza, nello spettro delle tempistiche necessarie per le opportune attività di copianificazione.

---

<sup>26</sup> DPR 31/2017, art. 4, co. 1.

<sup>27</sup> Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto, paragrafo B.2.

<sup>28</sup> Circolare n. 42/2017, paragrafo 4.

## Finalità e metodologia.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nello spirito di semplificazione a fondamento del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (di seguito Regolamento), intende avviare le attività di condivisione tecnica con il Ministero per i beni e le attività culturali necessarie per rendere operative le cd. “misure premiali” previste agli articoli 4 e 11, comma 8, del Decreto medesimo<sup>29</sup>. Tali premialità, si ricorda, consistono rispettivamente nell’esonazione di particolari categorie di interventi dalla necessità di previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata e nella dequotazione del parere della Soprintendenza da obbligatorio e vincolante a non vincolante nell’ambito del procedimento autorizzatorio in modalità semplificata. Delle determinazioni assunte, ai fini di certezza del diritto, sarà data adeguata pubblicità mediante avviso sui siti istituzionali, come richiesto dal Regolamento.

Nell’ambito dell’articolo 4, l’accesso alla liberalizzazione degli interventi individuati alle lettere a) e b) del comma 1 è sottoposto alla condizione della presenza nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico di *“specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico”*, da intendersi, come espresso nella Circolare n. 42/2017, nel senso che esse siano *“riferibili utilmente al tipo di intervento o di opere da realizzarsi, con riguardo anche alla peculiarità dell’ambito territoriale di riferimento, e che presentino un adeguato livello di dettaglio, utile ai fini della verifica del rispetto (o del mancato rispetto) delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche esistenti, che costituisce condizione di operatività dell’allegato A (o, in alternativa, dell’allegato B)”*<sup>30</sup>. La garanzia di tutela del bene paesaggistico viene assicurata in ragione della concreta limitazione della *“discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento”* che verrebbe ridimensionata quasi a una vincolata *“verifica di conformità al piano paesaggistico e/o alle regole d’uso di “vestizione” del singolo vincolo”*<sup>31</sup>.

I casi in cui, alla verificata di tale condizione, può operare l’esonazione sono, alla lettera a), quegli interventi che, se ricadenti su beni tutelati ai sensi delle lettere a), b) e c) (limitatamente per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale) dell’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in forza del combinato disposto degli Allegati A e B, sono assoggettati al regime autorizzatorio semplificato, e possono essere riassunti nelle coppie di voci B.2 - A.2 ultimo periodo; B.7 seconda parte - A.5; B.9 - A.7; B.21 seconda parte - A.13; B.22 secondo periodo - A.14; alla lettera b) gli interventi e opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.

Nell’ambito dell’articolo 11, comma 8, la condizione per la dequotazione del parere della Soprintendenza, da obbligatorio e vincolante per l’amministrazione procedente a solo obbligatorio e non vincolante, richiede innanzitutto la presenza di specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato per i beni tutelati ex art. 134 del D.lgs. 42/2004, quali prodotto dell’attività di copianificazione tra Regione e Ministero. La condizione postula inoltre che tali prescrizioni d’uso *“siano riferibili alla specie di intervento cui si riferisce il parere soprintendentizio, il quale resta vincolante qualora non sussista una prescrizione riferibile direttamente e specificamente a quella specie di intervento (tutti i casi, cioè, dell’Allegato B)”*<sup>32</sup>. La seconda condizione, che richiede la sussistenza di specifiche prescrizioni d’uso nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso, implica

---

<sup>29</sup> Come rilevato da Carpentieri affinché sia accertata *“la sussistenza dei presupposti di semplificazione ulteriore previsti dall’articolo 4, appare opportuno, se non necessario che tali forme di leale cooperazione e di concertazione, per ragioni di certezza del diritto e per prevenire ed evitare possibili divergenze interpretative e applicative, siano formalizzate in appositi atti tra le amministrazioni che condividono le competenze di tutela”*. P. Carpentieri, Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, pubblicato il 9 ottobre 2018.

<sup>30</sup> Circolare n. 42/2017, paragrafo 4.

<sup>31</sup> Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto, paragrafo B.2.

<sup>32</sup> Circolare MIBAC n. 42 del 21.07.2017 prot. N. 21322, paragrafo 9.

parimenti che le prescrizioni d'uso siano specificamente riferibili alle singole tipologie di intervento di cui all'Allegato B oggetto del parere della Soprintendenza.

Con l'approvazione del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) con Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. sono state dettate, tra le altre cose, specifiche prescrizioni d'uso per ciascun bene *ex lege* (Capo III delle Norme Tecniche di Attuazione) e bene *ex art.* 136 del Codice (Allegati da 23 a 62), fatta eccezione per quelli indicati all'articolo 19 commi 5 e 6 delle NTA. Si ritiene di sottolineare l'importanza della consapevolezza di analizzare un Piano che è il prodotto dell'attività di co-pianificazione tra Regione e MIBAC, che ha condotto alla definizione di **prescrizioni d'uso connotate da un elevato grado di puntualità e sensibilità nella tutela dei beni paesaggistici** di volta in volta "vestiti", sì da ritenere che esse siano coerenti con quanto sottinteso al Regolamento per l'accesso alle misure premiali in oggetto.

Al fine di rendere operative le semplificazioni soprarichiamate, l'amministrazione regionale ha dunque operato una **disamina di ciascuna delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice contenute nel PPR approvato riconducendole, ove possibile ed opportuno, alle singole tipologie di opere ed interventi di cui all'Allegato B al Regolamento andando a verificare la sussistenza delle condizioni rispettivamente richieste dagli articoli 4 e 11, comma 8, del Regolamento. Tale verifica è infatti compiuta in modo contestuale**, considerato che la chiave di analisi per la verifica delle condizioni per l'accesso ad entrambe le misure di semplificazione è data dalla specificità delle prescrizioni rispetto alle tipologie di interventi di cui alle voci dell'Allegato B.

La disamina delle prescrizioni è svolta attraverso una lettura integrata delle voci degli Allegati A e B<sup>33</sup>, naturalmente alla luce di quanto contenuto nella Relazione illustrativa del 15 luglio 2016<sup>34</sup> e nelle Circolari MIBAC, in particolare nella circolare n. 42 del 21.07.2017.

**Lo studio svolto è confluito all'interno di un database - di cui è allegato un report (*Report della ricognizione delle prescrizioni d'uso al fine della verifica delle condizioni per l'attuazione delle semplificazioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 11, comma 8, del DPR 31/2017*)** – che riporta per i beni *ex lege* di cui all'articolo 142, ciascuna prescrizione d'uso – ed eventuali subprescrizioni - contenuta negli articoli da 21 a 31<sup>35</sup> delle Norme Tecniche di Attuazione e, per ciascun bene *ex art.* 136, quelle contenute nelle schede di "vestizione", Allegati da 23 a 62<sup>36</sup> al PPR. Ad ogni prescrizione è attribuita una sintetica valutazione finalizzata all'inquadramento nell'ambito o meno delle tipologie di opere e interventi di cui all'Allegato B al Regolamento. Ove si è ritenuto di riscontrare la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 8, del DPR 31/2017 **sono assegnate le**

---

<sup>33</sup> In ciò rileva, tra l'altro, quanto osservato nella Circolare n. 42/2017 con riferimento alle voci A.2 e A.3 di particolare delicatezza, che riscontra in esse "un rinvio dinamico alle migliori conoscenze e tecniche disponibili, che comporta la possibilità di "sostituire" quei materiali, quelle finiture e quelle tecniche realizzative che, pur ritenute ammissibili o comunque utilizzate e praticate negli anni passati, sono state sostituite oggi da materiali, finiture e tecniche realizzative migliori sul piano qualitativo, sotto il profilo tanto della coerenza con i caratteri architettonici degli immobili, specie se di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, che, più complessivamente (e conseguentemente), con i caratteri paesaggistici dei luoghi". Detto in altri termini, dovrebbero essere considerati esenti quegli interventi, come quelli di restauro, da eseguirsi in forme che sono espressione dello sviluppo tecnico e al contempo qualitativamente migliori, paesaggisticamente e architettonicamente coerenti con i luoghi, sì da non ritenerli comportanti alterazione dell'esistente.

<sup>34</sup> Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [...]".

<sup>35</sup> È escluso l'articolo 24 (Corsi d'acqua esclusi).

<sup>36</sup> L'analisi non ha coinvolto l'Allegato 54 al PPR, il quale opera la ricognizione e delimitazione dell'area del centro della città di Trieste, dichiarato bene di notevole interesse pubblico ad opera dell'Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953, senza dettare la relativa disciplina d'uso.

**corrispondenti voci dell'Allegato B, specificando al loro interno quelle che danno luogo ad esenzione** dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica<sup>37</sup>.

Si rappresenta che nei casi di prescrizioni d'uso che sottopongono a divieto opere ed interventi, si è operata l'analisi secondo le medesime modalità, riferendo loro le opportune voci dell'Allegato B, anche quelle di esenzione, in quanto trattasi di prescrizioni delimitative della sfera di modifica del territorio e che, per converso, determinano ciò che è eccettuato dal divieto stesso.

Va dato atto che le prescrizioni raramente coincidono, del tutto o in parte, con le voci del Regolamento, sicché in diversi casi si è ritenuto opportuno darne una lettura interpretativa nel senso di ricondurle a categorie di più ampia portata che raggruppano interventi sì di diversa tipologia ma con analoghi effetti sul paesaggio<sup>38</sup>. Nell'analisi dei beni *ex lege* inoltre si è potuto ricorrere al soccorso delle definizioni date dalle NTA, articolo 20, comma 8, lettere a) e b)<sup>39</sup>.

Per i casi di beni dichiarati di notevole interesse pubblico in cui si sovrappongono più tipologie di vincolo dell'articolo 136 del Codice e, al contempo, sottoposte a diverso regime di trattamento nel procedimento autorizzatorio paesaggistico, alla luce di quanto espresso dall'Ufficio legislativo del MIBAC nelle risposte ai Comuni di Robbiate del 26 aprile 2017 e di Terni del 9 maggio 2017, si è convenuto di andare ad analizzare il regime più restrittivo.

Di seguito sono formulate le **conclusioni** derivanti dall'esame della disciplina d'uso dei singoli beni paesaggistici e sono riepilogate le tipologie di interventi di cui all'Allegato B al Regolamento per le quali si è ritenuto di riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'attuazione delle misure di semplificazione in trattazione, come desumibili dal *database*. Per rendere maggiormente completa la struttura logica dell'analisi e garantire il rispetto dei valori oggetto di tutela, sono raffrontati gli obiettivi di salvaguardia della disciplina d'uso del bene di volta in volta tutelato con il contenuto delle rispettive prescrizioni d'uso con la finalità di valutare la coerenza fra loro.

---

<sup>37</sup> Si precisa che nell'analisi **si è ritenuto, a fini di semplificazione espositiva, di riferirsi sempre alle voci dell'Allegato B al Regolamento**, anche per quelle voci elencate alla lettera a), comma 1, dell'articolo 4, per le quali inoltre si è convenuto di utilizzare la seguente dicitura sintetica, che dà conto del combinato disposto dei due Allegati: B.2 (A.2); B.7 (A.5); B.8 (A.6); B.9 (A.7); B.21 (A.13); B.22 (A.14).

<sup>38</sup> Ne sono un esempio:

- il divieto di nuovo consumo di suolo, al quale si è ritenuto di ricondurre tutti quegli interventi comportanti incremento della copertura artificiale del terreno – Voci B.1; B.9 (A.7); B.10; B.11; B.16; B.17; B.18; B.19; B.20; B.21; B.23; B.26; B.27; B.29; B.30; B.31; B.35; B.37; B.38;
- gli interventi comportanti occlusione delle visuali, nei quali si è ravvisato di riscontrare una relazione con quelle opere dallo sviluppo in altezza/verticale che creino interferenza visiva – Voci B.1; B.9 (A.7); B.10; B.12; B.16; B.17; B.19; B.20; B.21; B.23; B.24; B.25; B.26; B.29; B.38; B.37; B.38;
- gli interventi di nuova costruzione di edifici/fabbriche, i quali si è ritenuto fossero riferibili alle voci B.1; B.16; B.17; B.19; B.26; B.29.

<sup>39</sup> L'articolo 20, comma 8 delle NTA stabilisce: “*Ai fini dell'applicazione del presente capo si applicano: a) le definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]; b) le ulteriori seguenti definizioni: I. per “interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica” si intende un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo; II. Per “alterazione” si intendono le modifiche sul paesaggio che possono avere effetti negativi, reversibili o non reversibili, sulla qualità del paesaggio secondo i parametri di cui all'Allegato del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005...*”.

## Conclusioni

Come anticipato, nel prosieguo della trattazione sono formulate le valutazioni conclusive in merito alla disciplina d'uso di ciascun bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 134 del Codice, desumibili dall'analisi svolta all'interno del *database* per singolo bene paesaggistico. Per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico esse sono tenute distinte per gli eventuali paesaggi in cui siano articolati in quanto il PPR prevede discipline d'uso dedicate.

La trattazione riguarda i beni paesaggistici per legge, nell'ordine dell'articolato delle Norme Tecniche di Attuazione che ne dettano la disciplina, e a seguire i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, secondo l'ordine dei relativi allegati al Piano Paesaggistico Regionale.

Preme osservare che con l'analisi svolta **si è riscontrata la presenza di un apparato di prescrizioni d'uso alquanto dettagliato e focalizzato a realizzare gli obiettivi di salvaguardia del bene paesaggistico o del paesaggio di volta in volta tutelato nonché attento alle peculiarità territoriali, aspetti di cui si darà puntualmente conto nelle singole trattazioni.**

**Art. 21 delle NTA. Territori costieri.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua i territori costieri, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 5. Esse sono principalmente concentrate sulla regolamentazione degli interventi edilizi di nuova costruzione, degli interventi di installazione di mezzi pubblicitari, delle opere idrauliche o sugli arenili, delle opere infrastrutturali - sia dei servizi che della viabilità -, nonché degli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.31, B.32, B.33, B.37, B.38, B.40, B.41, B.42.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 22 delle NTA. Territori contermini ai laghi.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua i territori costieri, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 7. Esse si concentrano principalmente sulla regolamentazione degli interventi edilizi - sia di nuova costruzione sia di manutenzione dell'esistente -, degli interventi di installazione di mezzi pubblicitari, delle opere infrastrutturali - sia dei servizi che della viabilità -, nonché degli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.6 B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.31, B.37, B.38, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 23 delle NTA. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua fiumi, torrenti e corsi d'acqua, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 8. Esse si concentrano principalmente sulla regolamentazione degli interventi edilizi - sia di nuova costruzione sia di manutenzione dell'esistente -, delle opere idrauliche e di difesa, degli interventi di installazione di mezzi pubblicitari, delle opere infrastrutturali - sia dei servizi che della viabilità -, nonché degli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.28, B.29, B.31, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 25 delle NTA. Montagne.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 5. Esse si concentrano principalmente sulla regolamentazione delle opere di difesa del terreno e delle opere infrastrutturali relative alla fornitura dei servizi.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza. Non sono state invece rilevate prescrizioni che soddisfano le condizioni per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.10, B.13, B.23, B.24, B.40.	

**Art. 26. Ghiacciai e circhi glaciali.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua i ghiacciai e i circhi glaciali, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera e) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 26 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 3. Esse sono concise e appaiono concentrarsi sugli interventi di conservazione del suolo.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza. Non sono state invece rilevate prescrizioni che soddisfano le condizioni per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.40.	

**Art. 27 delle NTA. Parchi e riserve naturali nazionali o regionali.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua parchi e riserve naturali nazionali o regionali, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera f) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 7, per le riserve regionali "Valle Canal Novo", "Valle Cavanata" e "Foci dello Stella", e al comma 8 per le riserve regionali "Forra del Cellina" e "Val Alba", valide fino alla data dell'approvazione dei rispettivi piani di conservazione e sviluppo. In entrambi i casi le prescrizioni si concentrano sulla regolamentazione degli interventi edili di nuova costruzione nonché di manutenzione dell'esistente, degli interventi di installazione di mezzi pubblicitari, delle opere infrastrutturali - sia dei servizi che della viabilità -, nonché degli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Riserve regionali "Forra del Cellina" e "Val Alba"**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40, B.42.	B.6, B.9 (A.7), B.13, B.22 (A14), B.26.

**Riserve regionali "Valle Canal Novo", "Valle Cavanata" e "Foci dello Stella"**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.22, B.23, B.24, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.22 (A14), B.26.

**Art. 28 delle NTA. Territori coperti da foreste e da boschi.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera g) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 28 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 13. Esse si concentrano sulla regolamentazione degli interventi sulla vegetazione e di installazione di recinzioni o di muretti per proteggere aree di territorio.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza. Non sono state invece rilevate prescrizioni che soddisfano le condizioni per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.10, B.21, B.22, B.23, B.32, B.33, B.34.	

**Art. 29 delle NTA. Usi civici.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce le zone gravate da usi civici, ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera h) del Codice, ovvero le aree su cui gravano diritti spettanti ad una collettività ed ai singoli che la compongono. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 9. Esse si focalizzano sulla regolamentazione degli interventi sulla vegetazione, delle attività agricole, degli interventi edilizi di manutenzione dell'esistente e di installazione di recinzioni o di muretti per proteggere aree di territorio.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.3, B.4, B.5, B.7, B.14, B.18, B.21, B.22, B.31, B.32, B.33, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13) esenzione

**Art. 30 delle NTA. Zone umide.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua le zone umide, tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera i) del Codice, quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 6. Esse appaiono concentrarsi sulla regolamentazione degli interventi edilizi, sia di nuova realizzazione sia di manutenzione dell'esistente, e degli interventi infrastrutturali.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art.* 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.26.

**Art. 31 delle NTA. Zone di interesse archeologico.**

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e individua le zone di interesse archeologico, tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lettera m) del Codice, quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. La relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione, che reca specifiche prescrizioni d'uso al comma 6. Esse sono concentrate sulla regolamentazione degli interventi edilizi – sia di nuova realizzazione sia di manutenzione dell'esistente -, degli interventi infrastrutturali – sia di viabilità che di fornitura di servizi -, degli interventi di installazione di mezzi pubblicitari, nonché delle attività connesse allo sfruttamento agricolo dei suoli.

Si ritiene dunque che la tipologia di beni in esame sia tutelata da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento. Ciò risulta inoltre rafforzato dalla presenza di prescrizioni d'uso e misure di salvaguardia ed utilizzazione puntualmente dedicate per singolo bene archeologico, contenute all'interno delle Schede di sito di cui agli Allegati B1, B2 e B5 al PPR, che coniugano in maniera specifica quanto dettato in via genarle nell'articolo in esame.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.11, B.16, B.17, B.19, B.25, B.26, B.29, B.31, B.32, B.33, B.37, B.38.	B.26.

### **Allegato 23 a) Comune di Aquileia.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 30 aprile 1955, notificato al sig. Ritter de Zahony barone Guglielmo. Parco de Ritter.*

Il Parco de Ritter, sito nell'ambito comunale di Aquileia, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 30 aprile 1955, che riconosce all'immobile notevole interesse pubblico *“perché la sua folta vegetazione arborea, ad alto fusto, composta anche di legni pregiati, costituisce una macchia verde di non comune bellezza in mezzo alla Piana di Aquileia”*.

Lungo i margini dell'area tutelata, a ovest e ad est, scorrono rispettivamente la Roggia del Molino di Monastero (o Canale Via Sacra) e la Roggia della Pila (Roggia Vessa o Roggia del Molino di Aquileia)<sup>40</sup>.

L'area si articola in tre paesaggi:

- Sub-area A) – parte residua del Parco di Villa De Ritter, disciplinata all'art. 7;
- Sub-area B) – Area destinata a strutture recettive, disciplinata all'art. 8;
- Sub-area C) – Area ad uso agricolo, disciplinata all'art. 9.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda a), risulta indirizzata alla conservazione dei caratteri storico testimoniali del Parco e ad aumentarne la fruibilità anche attraverso la riqualificazione degli edifici esistenti; a minimizzare gli interventi edilizi nell'area dedicata al *camping* per contenerne l'impatto visivo e la pressione sul paesaggio, al contempo tutelando la vegetazione ancora conservatasi; infine, nell'area a destinazione agricola, la disciplina mira alla tutela delle visuali e ad un utilizzo del suolo che non alteri il substrato del terreno in quanto di interesse archeologico.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi e quelli sul sistema vegetazionale dell'area.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Sub-area A) – parte residua del Parco di Villa De Ritter**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1; B.14; B.16; B.17; B.18; B.19; B.21; B.22; B.29.	B.21; B.22; B.26.

#### **Art. 8 Sub-area B) – Area destinata a strutture recettive**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
--	---

<sup>40</sup> A partire dalla località di Borgo San Felice, cioè dalla confluenza tra Canale Via Sacra e Roggia Vessa, il corso d'acqua assume il nome Fiume Natissa.

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.22.	B.22; B.26.

*Art. 9 Sub-area C) – Area ad uso agricolo*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1; B.16; B.17; B.19; B.29.	B.26.

## **Allegato 24 b) Comune di Aquileia.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione Belvedere in comune di Aquileia) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 27 luglio 1966. Zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione Belvedere.*

Le Zone Centenara, San Marco e l'area limitrofa nella frazione Belvedere, site in Comune di Aquileia, sono individuate come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1966, che riconosce all'area notevole interesse pubblico "*perché nella medesima trovansi, nel centro, il nucleo abitato di Belvedere con caratteristici e tradizionali fabbricati ed ai lati, da una parte la località detta Centenara, dall'altra quella detta San Marco, le quali sono costituite da due bassi colli di sabbia di epoca post-glaciale, su cui sorgono macchie di alberi di pino, resti dell'antica ed ora scomparsa pineta che in epoca romana si estendeva lungo la fascia costiera da Ravenna alle foci dell'Isonzo, venendo a formare tutto il sopracitato complesso un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale a diretto contatto coll'estremo margine nord della laguna di Grado*".

L'area si articola nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle dune di San Marco e zona umida di Centenara (Sub area A), comprendente la sub area Valle da pesca, disciplinato all'art. 7;
- Complesso rurale – monumentale di Villa Fior (Sub area B), disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio delle bonifiche (sub area impianti tecnologici) (Sub area C), disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio del bosco planiziale presso Dune di Centenara (Sub area D), disciplinato all'art. 10;
- Area delle addizioni urbane recenti (Sub area E), disciplinata all'art. 11;
- Area destinata a strutture recettive (Sub area F), disciplinata anch'essa all'art. 11.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda b), risulta indirizzata alla salvaguardia e al mantenimento delle dune litoranee; alla conservazione dei caratteri storico testimoniali del complesso di Villa Fior nonché a riqualificare gli edifici esistenti e ad aumentarne la fruibilità; a tutelare e salvaguardare la conservazione dell'area del bosco planiziale; a ridurre al minimo l'impatto visivo e la pressione sul paesaggio delle strutture edilizie che possano sorgere nell'area urbana e nell'area dedicata alle strutture recettive. La disciplina appare inoltre voler garantire la conservazione e/o il ripristino del sistema vegetazionale presente nell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi e quelli sul sistema vegetazionale.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

### **Art. 7 Area A) – Paesaggio delle dune di San Marco e zona umida di Centenara**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
---	--

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 8 Sub-area B) – Complesso rurale – monumentale di Villa Fior**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26.

**Art. 9 Area C) – Paesaggio delle bonifiche (sub area impianti tecnologici)**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26.

**Art. 10 Area D) –Paesaggio del bosco planiziale presso Dune di Centenara**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 11 Sub-area E) – Aree delle addizioni urbane recenti e Sub-area F) – area destinata a strutture recettive**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26.

### **Allegato 25 c) Comune di Artegna.**

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 21 giugno 1975 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Artegna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975. Colle di San Martino e della zona circostante.*

Il Colle di San Martino e la zona circostante, site in Comune di Artegna, sono individuate come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 21 giugno 1975 che riconosce alle predette aree notevole interesse pubblico per *“la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Chi si dirige verso il colle, che ha per sfondo verso nord le Prealpi Carniche e Giulie, mentre a sud si protende verso l'ultima cerchia delle colline moreniche del Medio Friuli, lo ammira come bellezza panoramica, chi invece si trova su di esso può ammirare l'armonioso panorama circostante”*.

L'ampia area tutelata si articola nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio dei centri borghi storici e rurali (Area dei borghi sparsi; Il borgo storico; Il Colle di San Martino), disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle zone agricole (Aree di tutela agricola), disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti (Aree delle urbanizzazioni contemporanee e dei servizi urbani; Aree a urbanizzazione diffusa non pianificata), disciplinato all'art. 11.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda c), risulta indirizzata alla salvaguardia delle viste d'insieme e degli assi prospettici consolidati e fruibili dai luoghi di alta frequentazione e dai percorsi pubblici, nonché alla conservazione dei connotati propri dell'edificato esistente nei borghi storici.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi di nuova costruzione per evitare interferenze nelle visuali e sull'esistente.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 9 Paesaggio dei centri borghi storici e rurali**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.4, B.7, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio delle zone agricole**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 11 Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 26 d) Comuni di Buttrio, Povoletto, Premariacco, Remanzacco.**

*Deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 1991, n. 2756 (Legge 29.06.1939, n. 1497. Inclusione negli elenchi di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 1497/39 dei territori attraversati dalla Roggia Cividina nei comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco e Buttrio); Deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1992, n. 390 (Legge 29.06.1939, n.1497. Legge regionale 13.05.1988, n. 29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Roggia Cividina attraversante i Comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco, Buttrio) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 marzo 1992.*

La Roggia Cividina, che attraversa i Comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco e Buttrio, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 1991, n. 2756 che le riconosce notevole interesse pubblico in virtù dei suoi valori storico-culturali, connessi alla secolare importanza dell'infrastruttura che ha costituito fonte di sviluppo socio-economico per l'area; dei valori naturalistici, legati alle diverse essenze che popolano le sponde; dei valori paesaggistici dati da scorci di non comune bellezza creati dalla roggia e dai roielli che si intrecciano nella campagna. Il vincolo comprende una fascia di territorio larga cinquanta metri lungo entrambe le sponde del rio Merlo (dalla sua derivazione al punto in cui si incrocia con la strada che da Marsure conduce a Primulacco) e il roiello che dai casali Propetto si immette nel torrente Malina.

L'area tutelata si articola nel solo paesaggio denominato Roggia Cividina, disciplinato all'articolo 7 della Scheda d).

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 26 al PPR, risulta indirizzata alla salvaguardia del corso d'acqua sia nella sua morfologia sia nel contesto in cui si inserisce, nel senso di tutelarla da interventi che possano interferire con esso. La disciplina è inoltre diretta alla conservazione degli edifici tipici rurali e alla tutela dei valori naturalistici costituiti dalla vegetazione spondale.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi sulla Roggia capaci di comportarne modificazioni, gli interventi edilizi, sia di nuova costruzione, per evitare interferenze nelle visuali, che di manutenzione sull'esistente secondo i canoni tipologici dell'area; le attività agricole e pastorali in prossimità del corso d'acqua; nonché quegli interventi utili per valorizzare la fruizione del bene quali opere di arredo urbano e sulla viabilità, in particolare ciclabile e pedonale. Infine emergono specifiche prescrizioni rivolte alla regolamentazione degli interventi sugli assetti vegetazionali nel corso d'acqua e nelle aree circostanti.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Roggia Cividina**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
---	--

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40, B.41.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

### **Allegato 27 e) Comuni di Chions e San Vito al Tagliamento.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 settembre 1974 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Chions e San Vito al Tagliamento), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15 novembre 1974. Zona delle Risorgive.*

La Zona delle Risorgive, che coinvolge i Comuni di Chions e San Vito al Tagliamento, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 settembre 1974 che riconosce all'area notevole interesse pubblico in virtù dei cospicui caratteri di bellezza naturale risultanti dalla compresenza del "fenomeno cosiddetto delle risorgive"; delle "tipiche zone con fondo a ghiaietto da cui affiora l'acqua"; degli "ampi appezzamenti su cui insistono i tipici boschi con carattere ceduo ove allignano [...] specie tipiche della pianura veneto-friulana"; della "struggente bellezza dove estese macchie di vegetazione si riflettono in calme superfici d'acqua costituisce anche consistenza naturale interessante ai fini di considerazioni storiche, ambientali, naturalistiche, urbanistiche e scientifiche"; della presenza di una "riserva di beni scientifico-naturalistici di primaria importanza" e infine dei caratteri pittoreschi dati dai "notevoli ruderi di un'altra torre medievale e da piccoli edifici minori, da una chiesetta e da mulini, strutture queste legate a metodi di attività lavorativo rurale dei tempi trascorsi".

Il bene non ha un'articolazione in paesaggi e la disciplina d'uso è collocata all'articolo 8, Capo II dell'Allegato 27 al PPR.

L'area è caratterizzata da tre tipologie principali di uso: tessuto residenziale discontinuo sparso, seminativi intensivi e continui in aree non irrigue e boschi.

La disciplina d'uso dettata dalla Scheda e), risulta indirizzata alla salvaguardia dei valori paesaggistici costituiti dal sistema vegetazionale, dalle viste e dai visuali panoramiche.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi sugli elementi arborei che popolano la zona tutelata, gli interventi edilizi – sia di nuova costruzione sia di modifica di edifici esistenti per la loro valorizzazione e delle relative aree di pertinenza -, la realizzazione di nuove infrastrutture lineari ed impianti di energia.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza ex art. 11, co. 8, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex art. 4 del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Bene paesaggistico dichiarato**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.13, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 28 f) Comuni di Cividale, San Pietro al Natisone e Premariacco.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici del 1 luglio 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Natisone, nel tratto che va dall'abitato del Comune di San Pietro al Natisone a quello di Premariacco, site nell'ambito dei Comuni di San Pietro al Natisone, Cividale e Premariacco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 2 agosto 1955. Sponde del fiume Natisone.*

Le Sponde del fiume Natisone, ricadenti nei Comuni di San Pietro al Natisone, Cividale e Premariacco, sono un'area individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numero 3) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettera c) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici del 1 luglio 1955 che riconosce all'area in esame notevole interesse pubblico poiché tali sponde *“costituiscono per natura del terreno, con la vegetazione folta in alcuni punti e più rada in altri, congiuntamente alla varia natura del greto del fiume, un insieme avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale”*.

Le sponde del fiume sono costituite quasi interamente da conglomerati di ghiaie e ciottoli calcarei; la vegetazione è composta da salice bianco, robinieti, castagneti e carpineti/querco carpineti. Nell'area di vincolo sono presenti ponti storici e strade panoramiche ed estese aree prative o dedicate alle attività agricole. Sono inoltre compresi i centri abitati di San Pietro al Natisone, Ponte San Quirino, Cividale e Premariacco; il tessuto residenziale/agricolo diffuso; l'area industriale di Ponte San Quirino e di San Pietro al Natisone.

Il bene paesaggistico delle Sponde del fiume Natisone è articolato nei seguenti paesaggi:

- Z1 – Zona rurale del Fiume Natisone, disciplinata all'art. 9;
- Z2 – Zona archeologica e sito UNESCO di Cividale del Friuli, disciplinata all'art. 10;
- Z3 – Zona archeologica di Cividale del Friuli; Z4 – Zona archeologica del Castelliere di Ponte San Quirino; Z5 – Zona archeologica del Ponte di Vernasso, disciplinate all'art. 11;
- Z6 – Zona urbanizzata residenziale discontinua; Z7 – Zona urbanizzata mista industriale e residenziale discontinua; Z8 – Zona urbanizzata delle infrastrutture tecnologiche; Z9 – Zona urbanizzata demaniale militare, disciplinate all'art. 12.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda f), risulta indirizzata alla salvaguardia dei valori paesaggistici ed ecosistemici del corso d'acqua, alla tutela della sua morfologia e dell'equilibrio idrogeologico. La disciplina è inoltre focalizzata sulla conservazione delle visuali panoramiche, nonché delle zone di interesse archeologico e delle facciate degli edifici del centro storico di Cividale del Friuli verso il fiume.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a regolare con particolare attenzione gli interventi edilizi, sia di nuova costruzione che manutentivi dell'esistente, gli interventi di realizzazione di sistemi infrastrutturali, le opere di difesa e le sistemazioni idrauliche sul corso d'acqua, nonché gli interventi sulla vegetazione ripariale.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Art. 9 Disciplina d'uso per la zona: Z1 – Zona rurale del Fiume Natisone**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.26, B.36.

**Art. 10 Disciplina d'uso per la zona: Z2 – Zona archeologica e sito UNESCO di Cividale del Friuli**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.3, B.7, B.8, B.10, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.23, B.24, B.25, B.29, B.32, B.38.	B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 11 Disciplina d'uso per le zone Z3 – Zona archeologica di Cividale del Friuli; Z4 – Zona archeologica del Castelliere di Ponte San Quirino; Z5 – Zona archeologica del Ponte di Vernasso**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.37, B.38, B.22, B.33, B.34, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 12 Disciplina d'uso per le zone: Z6 – Zona urbanizzata residenziale discontinua; Z7 – Zona urbanizzata mista industriale e residenziale discontinua; Z8 – Zona urbanizzata delle infrastrutture tecnologiche; Z9 – Zona urbanizzata demaniale militare**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 29 g) Comune di Comeglians.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 ottobre 1952 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del colle San Giorgio sito nell'ambito del comune di Comeglians), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1952. Colle San Giorgio.*

Il Colle di San Giorgio, che ricade nell'ambito comunale di Comeglians, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 ottobre 1952 che riconosce all'area in esame notevole interesse pubblico poiché *“oltre a costituire un'attraentissima zona di verde, è anche un punto di vista dal quale si gode una visione panoramica di non comune bellezza”*.

L'area collinare comprende la Chiesa di San Giorgio Martire e l'adiacente struttura cimiteriale, nonché terreni di interesse agricolo e aree di bosco ad alto fusto percorse da piste forestali e sentieristica.

Il perimetro del Colle di San Giorgio non presenta un'articolazione in paesaggi.

La disciplina d'uso, contenuta all'articolo 7, Capo II, dell'Allegato 29 al PPR, risulta indirizzata alla salvaguardia dei valori panoramici percettivi, con attenzione alle vedute da e verso il Colle, nonché della zona di verde del Colle.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, sia di nuova costruzione che manutentivi dell'esistente, gli interventi sulla viabilità, le opere sul corso d'acqua oltre che gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Disciplina d'uso**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

### ***Allegato 30 h) Comune di Duino Aurisina.***

- *Regio Decreto 25 luglio 1922 n. 1289, pubblicato in B.U. del Ministero dell'Edilizia Pubblica Vol. II n. 44 del 2 novembre 1922 pag. 2050. Zona fra le polle del Timavo e la sovrastante montagna dell'Hermada.*

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Duino Aurisina di cui al comma 2, lettera c): sorgenti del Timavo, abitati di Duino e Aurisina, Conca di Sistiana.*

- *Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. Villaggi di Prepotto, Slivia e San Pelagio.*

- *Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per la marina mercantile del 29 maggio 1981, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 18 agosto 1981. Zona costiera in comune di Duino-Aurisina.*

Il Comune di Duino Aurisina è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 1, numeri 1), 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**. Tali beni sono costituiti dalla Zona fra le polle del Timavo e la sovrastante montagna dell'Hermada, dichiarate bene di notevole interesse pubblico con RD 25 luglio 1922 n. 1289, in quanto tale porzione di territorio "è dichiarata monumento storico d'importante interesse"; dalle sorgenti del Timavo, dagli abitati di Duino e Aurisina e dalla Conca di Sistiana, dichiarati bene di notevole interesse pubblico con Avviso n. 22 del 26 marzo 1953, privo di specifiche motivazioni; dai Villaggi di Prepotto, Slivia e San Pelagio, dichiarati bene di notevole interesse pubblico con DM 17 dicembre 1971, in quanto "quadri naturali di rilevante bellezza" caratterizzati da "ricchezze morfologiche di superfici, [...] boschi e prati intercalati a un mondo di roccia, [...] compendi architettonici di singolare caratteristica, [...] reperti archeologici, i castellieri di Visogliano, Slivia, Ternova, monte Ermada [...] i villaggi di Prepotto di S. Pelagio, Slivia e S. Pelagio [...] bellezze panoramiche, numerosi belvedere accessibili al pubblico". L'area è infine interessata dalla Zona costiera dichiarata bene di notevole interesse pubblico con DM 29 maggio 1981, "per l'importanza paesaggistica", caratterizzata da "quadri digradanti o a picco sul mare" e "gli abitati di Duino ed Aurisina, meritevoli di venir tutelati".

L'area del Comune di Duino Aurisina è articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle alture carsiche, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei dossi, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle doline e cavità, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio del ciglione carsico, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio della fascia costiera carsica, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle terre rosse, disciplinato all'art. 13;
- Paesaggio delle addizioni urbane recenti e borghi trasformati, disciplinato all'art. 14;
- Paesaggio dei villaggi costieri, disciplinato all'art. 15;
- Paesaggio delle Risorgive del fiume Timavo e ambiti fluviali del Moschenizza - Locavaz e Sabliči – Lisert (Paesaggio delle foci dei fiumi carsici), disciplinato all'art. 16;
- Paesaggio di transizione, disciplinato all'art. 17;
- Paesaggio industriale della Cartiera del Timavo, disciplinato all'art. 18.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda h), è indirizzata alla salvaguardia delle visuali dai belvedere, dei castellieri e dei manufatti ed edifici in genere di epoca protostorica e storica di interesse archeologico; alla tutela e conservazione delle borgate e dei manufatti edilizi storici o comunque tipici dell'area tutelata; alla protezione dei boschi e delle zone umide, in prossimità della foce del fiume Timavo, del Sabliči del canale della Moschenizza nonché di alcuni stagni carsici.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente, e la realizzazione di infrastrutture lineari che possono costituire interferenza visiva.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio delle alture carsiche**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 9 Paesaggio dei dossi**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 10 Paesaggio delle doline e cavità**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.34, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 11 Paesaggio del ciglione carsico**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 12 Paesaggio della fascia costiera carsica**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.37, B.38, B.40, B.42.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 13 Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle terre rosse**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 14 Paesaggio delle addizioni urbane recenti e borghi trasformati**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 15 Paesaggio dei villaggi costieri**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38, B.40, B.41, B.42.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 16 Paesaggio delle Risorgive del fiume Timavo e ambiti fluviali del Moschenizza - Locavaz e Sabliči – Lisert**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.3, B.4, B.5, B.8, B.11, B.18, B.21, B.23, B.29, B.38, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.6, B.9 (A.7) B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.36.

**Art. 17 Paesaggio di transizione**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 18 Paesaggio industriale della Cartiera del Timavo**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.33, B.34, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.6, B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### ***Allegato 31 i) Comune di Fagagna.***

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 aprile 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina detta del Cardinale, sita nell'ambito del Comune di Fagagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1955. Collina detta del Cardinale.*

La Collina detta del Cardinale, ricadente nel territorio comunale di Fagagna, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 aprile 1955 che riconosce alla Collina notevole interesse pubblico poiché *“oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza paesaggistica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama delle Prealpi Carniche e quello della pianura friulana”*.

All'interno del vincolo si trovano il centro storico di Fagagna; aree situate lungo i versanti della Collina oggi occupate da formazioni boschive dopo un progressivo abbandono delle superfici un tempo impiegate per il pascolo e le attività agricole; aree a seminativo che in tempi recenti sono state erose da coltivazioni di vitigni e dall'espansione degli insediamenti soprattutto industriali e commerciali. Si è invece conservata la zona della riserva ecologica di Quadris segnata da siepi e boschetti in un'area umida.

Il perimetro della Collina del Cardinale è articolato nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio dei borghi storici e rurali (Il Colle Castellano e il borgo della Pieve), disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle zone agricole (Aree agricole urbanizzate, Aree verdi coltivate alberate), disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti (Aree dei servizi e Paesaggi di transizione e delle addizioni urbane recenti), disciplinato all'art. 11.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda i), risulta indirizzata alla salvaguardia del centro storico e del tessuto edilizio di rilevanza storico-testimoniale e storico-architettonica, nonché delle viste d'insieme e degli assi prospettici leggibili da luoghi di alta frequentazione e dai percorsi pubblici.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente con l'impiego di materiali e tipologie costruttive integrati con il contesto dell'area, e la realizzazione di infrastrutture lineari che possono costituire interferenza per le viste d'insieme e gli assi prospettici leggibili dai luoghi di alta frequentazione e dai percorsi pubblici.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### ***Art. 9 Paesaggio dei borghi storici e rurali***

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
---	--

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.33, B.34, B.36, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio delle zone agricole**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 11 Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.13, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 32 j) Comune di Gorizia.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 marzo 1962 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Isonzo nel Comune di Gorizia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 28 marzo 1962. Sponde del fiume Isonzo.*

Le Sponde del fiume Isonzo, ricadenti nel territorio comunale di Gorizia, sono individuate come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 marzo 1962 che riconosce a tali zone notevole interesse pubblico "*perché costituiscono dei quadri di non comune bellezza, visibili da numerosi punti di vista*".

Il perimetro della area in esame è articolato nei seguenti paesaggi:

- Z1 – Zona rurale del Fiume Isonzo, disciplinato all'art. 9;
- Z2 – Zona urbanizzata mista residenziale e verde urbano, disciplinato all'art. 10;
- Z3 - Zona urbanizzata dei servizi e Z4 - Zona urbanizzata industriale e delle infrastrutture tecnologiche, disciplinate contestualmente all'art. 11.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda j), risulta indirizzata alla salvaguardia delle vedute e dei punti panoramici accessibili lungo il percorso del bene tutelato, nonché alla conservazione e valorizzazione del corso d'acqua migliorandone l'accessibilità e la fruizione;

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente nel rispetto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi tipici dell'area. Il sistema di prescrizione appare inoltre concentrarsi nel regolamentare la realizzazione di infrastrutture lineari che possono costituire interferenza per le viste e turbare l'equilibrio idrogeologico, gli interventi sulla viabilità, in particolare quella ciclabile e pedonale e gli interventi manutentivi del corso d'acqua, sia con riguardo alla vegetazione che alle opere di difesa.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 9 disciplina d'uso per la zona: Z1 – Zona rurale del Fiume Isonzo**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.26, B.36.

**Art. 10 disciplina d'uso per la zona: Z2 – Zona urbanizzata mista residenziale e verde urbano**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 11 disciplina d'uso per le zone Z3 - Zona urbanizzata dei servizi; Z4 - Zona urbanizzata industriale e delle infrastrutture tecnologiche**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 33 k) Comune di Gradisca d'Isonzo.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 14 aprile 1950, notificato al Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo. Parco pubblico ed il "Mercaduzzo".*

Il Parco pubblico ed il "Mercaduzzo, ricadenti nel territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo, sono individuati come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, con Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 14 aprile 1950 che riconosce all'area notevole interesse pubblico *"per le sue ricche piantagioni che le conferiscono una singolare bellezza e perché costituisce un'oasi di verde nel centro abitato"*.

Il perimetro della area non è articolato in paesaggi e le prescrizioni d'uso sono contenute al Capo III, articolo 6, dell'Allegato 33 al PPR.

La disciplina d'uso risulta indirizzata alla salvaguardia dell'impianto originario e dell'unitarietà del Parco, nonché a conservare il suo carattere storico-testimoniale e la sua fruibilità.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi e le installazioni di elementi di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 6 Sub-area A) – Parco Pubblico di gradisca (Bene paesaggistico)**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.12, B.16, B.17, B.19, B.25, B.29.	B.26.

### **Allegato 34 I) Comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord del Lisert, sita nell'ambito dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago (Gorizia)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1959. Zona a nord del Lisert.*

La Zona a nord del Lisert, ricadente nel territorio dei Comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1959 che riconosce all'area notevole interesse pubblico "*perché con le sue colline sempre ricche di vegetazione, con il suo corso d'acqua, con il pittoresco laghetto, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama fino al lontano golfo di Trieste*".

L'area risulta articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle foci dei fiumi carsici, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei dossi carsici del Lisert, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle infrastrutture autostradali e ferroviarie, disciplinato all'art. 10.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda I), risulta indirizzata alla salvaguardia delle visuali dinamiche dei luoghi nonché alla conservazione degli insediamenti preistorici e dei vari manufatti edilizi associati alle attività agro-silvo-pastorali, o altri impieghi storici propri dell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi di realizzazione di infrastrutture della viabilità ed energetiche, impianti di produzione di energia, nonché interventi edilizi, dalla nuova realizzazione alla manutenzione e restauro dell'esistente con l'impiego di materiali e tipologie rispettosi delle caratteristiche costruttive locali.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio delle foci dei fiumi carsici**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

#### **Art. 9 Paesaggio dei dossi carsici del Lisert**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
--	---

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

*Art. 10 Paesaggio delle infrastrutture autostradali e ferroviarie*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.8, B.11.	B.9 (A.7).

### **Allegato 35 m) Comune di Monrupino.**

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Monrupino di cui comma 2, lettera b: Monrupino, colle e chiesa; Strada antica, con le scarpate, che va dalla località "Poklon" sino alla chiesa; Strada antica, con le scarpate, che va dalla frazione di Zolla fino alla chiesa; Strada vecchia, Ferneti-Zolla, testé sistemata Cappelletta vecchia sita nella borgata di Ferneti; Strada vecchia che va dalla località "Poklon" alla frazione di Zolla sotto il colle della chiesa di Monrupino;*

- *Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Monrupino), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972. Zona del Comune di Monrupino comprendente anche i Villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande.*

Il Comune di Monrupino è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 1, numeri 1), 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**. Tali beni sono costituiti dal colle e la chiesa di Monrupino; la Strada antica, con le scarpate, che va dalla località "Poklon" sino alla chiesa; la Strada antica, con le scarpate, che va dalla frazione di Zolla fino alla chiesa; la Strada vecchia, Ferneti-Zolla; Cappelletta vecchia sita nella borgata di Ferneti; la Strada vecchia che va dalla località "Poklon" alla frazione di Zolla sotto il colle della chiesa dichiarati bene di notevole interesse pubblico con l'Avviso n. 22 del 26 marzo 1953. Inoltre la Zona del Comune di Monrupino comprendente anche i Villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande è dichiarata bene di notevole interesse pubblico con DM 17 dicembre 1971 "*in quanto viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Inoltre, la medesima accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende numerosi belvedere accessibili al pubblico [...]. La zona comprende anche compendi architettonici di singolare caratteristica, nonché, tra alcuni reperti archeologici, i castellieri di Niveze, Zolla e Monrupino di rilevante interesse preistorico. [...]. Meritano di venir tutelati i villaggi di Monrupino, Zolla e Rupingrande, compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale*".

Le aree del Comune di Monrupino in esame sono articolate nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle alture carsiche, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei borghi rurali originari e delle "terre rosse", disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio di transizione, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio dei dossi, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio carsico delle doline e cavità, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio delle infrastrutture di Ferneti, disciplinato all'art. 13.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III della Scheda m), è indirizzata alla salvaguardia delle visuali dai belvedere accessibili al pubblico ad opera di interferenze generate da ingombri visivi; alla tutela del sistema dei borghi agricoli storici e degli elementi edilizi legati alle attività agro-silvo-pastorali o agli altri impieghi storici di sfruttamento del suolo. La disciplina inoltre appare concentrarsi sulla conservazione delle diverse aree naturalistiche.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente e riguardanti anche aree pertinenziali, nonché l'installazione di impianti di produzione di energia e la realizzazione di infrastrutture lineari che possono costituire interferenza visiva. Le norme inoltre reolano gli interventi di messa a dimora di alberi e arbusti che devono rispettare le essenze tipiche dei luoghi.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Art. 8 paesaggio delle alture carsiche**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 9 paesaggio dei borghi rurali originari e delle "terre rosse"**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

**Art. 10 paesaggio di transizione**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

**Art. 11 paesaggio dei dossi**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 12 paesaggio carsico delle doline e cavità**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.32, B.33, B.37, B.38, B.40, B.41.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

*Art. 13 paesaggio delle infrastrutture di Ferneti*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 36 n) Comune di Moruzzo.**

*Deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 1991, n. 1569 (Legge 29 giugno 1939, n.1497. Legge regionale 13 maggio 1988, n.29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo di Santa Margherita del Gruagno in Comune di Moruzzo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 21 maggio 1991. Borgo di Santa Margherita del Gruagno.*

Il Borgo di Santa Margherita del Gruagno in Comune di Moruzzo è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 1991, n. 1569 che riconosce al Borgo notevole interesse pubblico riscontrando la *“importanza storica dell'antico borgo medievale e le notevoli valenze estetiche-tradizionali e paesaggistiche dei luoghi”* nonché *“la valenza sociale e culturale del borgo che costituisce luogo di aggregazione sociale di un contesto territoriale più ampio”*.

Il perimetro del bene in esame non è articolato in paesaggi e la relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 7, Capo II, dell'Allegato 36 al PPR.

La disciplina d'uso del Borgo di Santa Margherita del Gruagno è indirizzata alla salvaguardia delle consolidate viste d'insieme; alla conservazione delle caratteristiche di borgo e del tessuto edilizio storico nelle tecniche costruttive e dei caratteri architettonici e stilistici caratteristici; alla tutela della vegetazione e della singolare bellezza d'insieme.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente e riguardanti anche aree di pertinenza di edifici, oltre agli interventi su alberi e arbusti, gli interventi di realizzazione di infrastrutture viarie e di fornitura di servizi e gli interventi connessi alle attività agro-silvo-pastorali.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Disciplina d'uso**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.33, B.34, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36, B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7).

### **Allegato 37 o) Comune di Muggia.**

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Muggia di cui comma 2, lettera e): Strada costiera dai punti di Stramare-Muggia-S. Rocco (omessi i cantieri)-Punta Rocco-Punta Sottile (omesso il Lazzaretto) fino al confine di Punta Grossa; la Riva di Muggia città; il Mandracchio di Muggia; il Castello; Piazza Guglielmo Marconi; Colle di S. Francesco; Collina di Muggia Vecchia; Strada da Muggia a Muggia Vecchia partendo dal Castello; Monte S. Michele.*

- *Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 1994, n. 963 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone in Comune di Muggia, situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994. Zone in Comune di Muggia, situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia.*

Il Comune di Muggia è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**. Tali beni sono costituiti dall'area che comprende la Strada costiera dai punti di Stramare-Muggia-S. Rocco-Punta Rocco-Punta Sottile fino al confine di Punta Grossa; la Riva di Muggia città; il Mandracchio di Muggia; il Castello; Piazza Guglielmo Marconi; il Colle di S. Francesco; Collina di Muggia Vecchia; la Strada da Muggia a Muggia Vecchia partendo dal Castello; il Monte S. Michele, insieme dichiarato bene di notevole interesse pubblico con Avviso n. 22 del 26 marzo 1953. Le Zone situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia sono anch'esse individuate bene di notevole interesse pubblico, in forza della DGR n. 963/1994.

L'area del Comune di Muggia è articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggi Carsici e della Costiera Triestina (Punta Olmi – Punta Sottile), disciplinato all'art. 6;
- Paesaggi di Transizione e delle Addizioni Urbane Recenti (Costa Urbanizzata), disciplinato all'art. 7;
- Centri, borghi storici e rurali (Salita di Muggia Vecchia – Muggia Vecchia – Monte San Michele), disciplinato all'art. 8;
- Centro storico, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio di transizione e delle Addizioni Urbane Recenti (Aree urbane), disciplinato all'art. 10;
- Paesaggi Carsici e della Costiera Triestina (Lungomare di ingresso a Muggia), disciplinato all'art. 11;
- Paesaggi industriali e delle Infrastrutture (Attività produttive-portuali), disciplinato all'art. 12.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo II della Scheda o), è indirizzata alla salvaguardia delle visuali da interferenze visive e alla tutela dell'aspetto esteriore degli edifici esistenti.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, dalla nuova costruzione alla manutenzione dell'esistente, e agli interventi sulla vegetazione presente sul territorio vincolato.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Art. 6 Paesaggi Carsici e della Costiera Triestina (Punta Olmi – Punta Sottile)**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.22, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.6, B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26.

**Art. 7 Paesaggi di Transizione e delle Addizioni Urbane Recenti (Costa Urbanizzata)**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 8 Centri, borghi storici e rurali (Salita di Muggia Vecchia – Muggia Vecchia – Monte San Michele)**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.22, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 9 Centro storico**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.7, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio di transizione e delle Addizioni Urbane Recenti (Aree urbane)**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 11 Paesaggi Carsici e della Costiera Triestina (Lungomare di ingresso a Muggia)**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 12 Paesaggi industriali e delle Infrastrutture (Attività produttive-portuali)**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>

### **Allegato 38 p) Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle.**

*Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 1991, n. 651 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Laghetti delle Noghere sita nell'ambito dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 30 marzo 1991. Zona dei Laghetti delle Noghere.*

La Zona dei Laghetti delle Noghere, ricadente nei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 1991, n. 651 che riconosce alla predetta area notevole interesse pubblico in virtù dei suoi valori naturalistici, in quanto essa si configura come una "oasi acquatica" nel paesaggio carsico triestino popolata da rettili, anfibi e uccelli, specie vegetali acquatiche e ripariali di interesse naturalistico-scientifico, nel cui circondario si integrano aree agricole e vegetazione arborea ed arbustiva spontanee e si accostano aree ad elevato tasso di urbanizzazione e aree a scarsa antropizzazione.

Il perimetro del bene in esame è articolato nell'unico paesaggio denominato "Laghetti delle Noghere" e la relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 5, Capo II, dell'Allegato 38 al PPR.

La disciplina d'uso della Zona dei Laghetti delle Noghere è indirizzata alla tutela delle visuali percepibili dai percorsi; alla salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche; al recupero e miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi con particolare riguardo alle componenti morfologiche e vegetazionali.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi di nuova costruzione per tutelare le visuali e limitare la copertura artificiale di nuove aree di terreno.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 5 Articolazione delle norme**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 39 q) Comune di Polcenigo.**

*Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione del 23 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima, site nell'ambito del Comune di Polcenigo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1956. Zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima.*

Le Zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima in Comune di Polcenigo, sono individuate come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione del 23 ottobre 1956 che riconosce alla predetta area notevole interesse pubblico *“per la varietà della conformazione geologica, per la folta e varia vegetazione, per i caratteristici bacini delle acque azzurrine, e che nel loro insieme costituiscono un quadro naturale d'incomparabile bellezza panoramica”*.

L'area in esame non è articolata in paesaggi e la relativa disciplina d'uso è contenuta all'articolo 7, Capo II, dell'Allegato 39 al PPR.

La disciplina d'uso delle Zone delle sorgenti del fiume Livenza è indirizzata alla conservazione degli elementi costitutivi del territorio e alla valorizzazione degli aspetti architettonici di pregio degli edifici, tenendo conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi; alla salvaguardia dei valori e caratteri paesaggistici territoriali e delle visuali; alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche idrogeologiche.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi sia di nuova costruzione sia di manutenzione degli edifici, delle recinzioni, dei muretti a secco spondali. Le norme d'uso sono inoltre rivolte a regolare gli interventi infrastrutturali di realizzazione di linee energetiche e per le telecomunicazioni nonché gli interventi sulla vegetazione presente nell'area.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7. Disciplina d'uso**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

## **Allegato 40 r) Comune di Pordenone.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 novembre 1952, notificato a Valdevit cav. Giovanni. Parco Querini.*

Parco Querini, sito in Comune di Pordenone, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, con Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 novembre 1952 che riconosce alla predetta area notevole interesse pubblico *“per la ricca vegetazione arborea ad alto fusto che dona alla località una nota paesistica di non comune bellezza”*.

Il perimetro del bene in esame è articolato nei seguenti paesaggi:

- Sub-area A) – Parte residua Parco ex Querini, disciplinata all'articolo 6;
- Sub-area B) – Ambito compromesso e degradato (Area del Centro direzionale Galvani e le sue pertinenze), disciplinata all'articolo 7.

La disciplina d'uso del Parco Querini, contenuta al Capo III della Scheda r), è indirizzata alla conservazione del suo carattere storico-testimoniale e degli elementi vegetazionali, al ripristino dei valori paesaggistici, al reinserimento dell'area all'interno del sistema dei parchi e del verde urbano e allo sviluppo delle connessioni ciclo-pedonali. Per la parte compromessa del Centro Direzionale Galvani è inoltre posta l'attenzione sull'esigenza di mitigazione del suo impatto sul paesaggio.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi sulla vegetazione presente nell'area, le opere di adeguamento della viabilità esistente e di arredo urbano, nonché gli interventi di manutenzione riguardanti pavimentazioni esterne e prospetti del Centro Galvani.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

### **Art. 6 Sub-area A) – Parte residua Parco ex Querini**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.11, B.12, B.15.	B.21 (A.13), B.22 (A14).

### **Art. 7 Sub-area B) – ambito compromesso e degradato**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.3, B.4, B.11, B.18.	B.6.

### **Allegato 41 s) Comune di San Daniele del Friuli.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 agosto 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 29 settembre 1966. Zona del capoluogo e terreni circostanti.*

La Zona del capoluogo del Comune di San Daniele del Friuli e i terreni circostanti sono individuati come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 agosto 1966 che riconosce alla predetta area notevole interesse pubblico in quanto essa costituisce un complesso di cose immobili dal caratteristico valore estetico e tradizionale, in cui si commistionano manifestazioni naturalistiche e di antropizzazione, costituendo una vista dagli elevati valori di bellezza.

Il perimetro del bene in esame è articolato nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio dei borghi rurali di antica formazione d'uso (Borghi rurali di antica formazione, Centro storico primario di San Daniele del Friuli), disciplinato all'articolo 9;
- Paesaggio delle zone agricole (Aree di agricoltura tradizionale, Zona agricola intensiva di pertinenza dei borghi, Zona agricola paesaggistico-percettiva), disciplinata all'articolo 10;
- Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti (Aree di recente costruzione all'interno del vincolo proposto, Paesaggio compromesso), disciplinata all'articolo 11.

La disciplina, contenuta al Capo III della Scheda s), è indirizzata alla salvaguardia dell'edificato storico con particolare riguardo alle tecniche costruttive e ai caratteri architettonici e stilistici, nonché alla conservazione e tutela delle viste d'insieme dalla sopravvenienza di interferenze visive.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, sia di nuova realizzazione sia di manutenzione dell'esistente, e gli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 9 Paesaggio dei borghi rurali di antica formazione d'uso**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.29, B.36, B.37, B.38, B.39.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio delle zone agricole**

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 11 Paesaggio di transizione e delle addizioni urbane recenti**

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.10, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### ***Allegato 42 t) Comune di San Dorligo della Valle.***

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di San Dorligo della Valle di cui comma 2, lettera d): Val Rosandra; S. Servolo;*

- *Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di S. Dorligo della Valle), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. Villaggi di San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, San Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana sita nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle.*

Il Comune di San Dorligo della Valle è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 1, numeri 1), 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**. Tali beni sono costituiti dalla Val Rosandra-S. Servolo, dichiarata bene di notevole interesse pubblico con Avviso n. 22 del 26 marzo 1953, nonché dai Villaggi di San Giuseppe della Chiusa, Sant'Antonio in Bosco, San Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana dichiarati bene di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 in virtù dei “*quadri naturali di rilevante bellezza*”, delle “*ricchezze morfologiche di superficie*”, dei “*boschi e prati intercalati a un mondo di roccia*”, dei “*compendi architettonici di singolare caratteristica*”, dei “*reperti archeologici, i castellieri dei monti Carso e S. Michele [...] villaggi di S. Giuseppe della Chiusa, S. Antonio in Bosco, S. Lorenzo, Crogole, Bottazzo e Grozzana*”, nonché dei “*numerosi belvedere accessibili al pubblico*”.

L'area vincolata in esame è articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio delle depressioni carsiche, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio del ciglione carsico e dei pendii sul “Flysch”, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio delle alture carsiche, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio dei borghi sul torrente Rosandra, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio dei borghi rurali carsici, disciplinato all'art. 13;
- Paesaggio dei borghi rurali del “Breg”, disciplinato all'art. 14;
- Paesaggio di transizione, disciplinato all'art. 15.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 42 al PPR, è indirizzata alla salvaguardia delle visuali dai punti panoramici accessibili al pubblico; alla conservazione della fascia costiera; alla tutela e recupero dei caratteristici terrazzamenti detti “pastini” dei versanti delle alture collinari triestine; alla salvaguardia e recupero dei compendi architettonici della tradizione.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare la realizzazione e la manutenzione dei tipici muri a secco; nonché gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente. Le norme d'uso sono inoltre focalizzate sulla regolamentazione degli interventi di installazione di cartellonistica, degli interventi sulla viabilità e delle opere infrastrutturali elettriche e per TLC.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Art. 8 Paesaggio della Riserva Naturale della Val Rosandra**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 9 Paesaggio delle depressioni carsiche**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio del ciglione carsico e dei pendii sul "Flysch"**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 11 Paesaggio delle alture carsiche**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 12 Paesaggio dei borghi sul torrente Rosandra**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.35, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26.

**Art. 13 Paesaggio dei borghi rurali carsici**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

**Art. 14 Paesaggio dei borghi rurali del "Breg"**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.35, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26.

**Art. 15 Paesaggio di transizione**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

### **Allegato 43 u) Comune di San Giorgio di Nogaro.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 12 ottobre 1970, notificato a Frangipane dott. Antigone. Parco Vucetich.*

Il Parco Vucetich, sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 12 ottobre 1970 che ne riconosce notevole interesse pubblico *“per l'estensione non comune, per la preziosità e rarità delle piante che lo compongono, per la presenza di risorgive e falde acquifere, che favoriscono una vegetazione esuberante ed aggressiva, costituisce un complesso eccezionale ed unico, si da richiamare nella mente le antiche selve che coprivano la zona e di cui è certamente, almeno in parte una rara sopravvivenza, rimodellata e impreziosita dalla fantasia dell'uomo”*.

L'area si articola in due paesaggi:

- Parte residua del Parco di Villa Vucetich, disciplinata all'art. 6;
- Area di proprietà pubblica, disciplinata all'art. 7.

La disciplina, contenuta al Capo III della Scheda u) allegata al PPR, è indirizzata alla salvaguardia dei punti visuali e della vegetazione del Parco; nonché a preservarne il carattere storico-testimoniale e riqualificare gli edifici esistenti.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, sia di nuova realizzazione sia di manutenzione dell'esistente, e gli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 6 Parte residua del Parco di Villa Vucetich**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1; B.14; B.16; B.17; B.18; B.19; B.22; B.26; B.29.	B.21; B.22; B.26.

#### **Art. 7 Sub-area B) – Area di proprietà pubblica**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.11	

#### **Allegato 44 v) Comune di San Giovanni al Natisone, frazione di Villanova dello Judrio.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 13 maggio 1955, notificato al Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone. Parco de Puppi.*

Il Parco de Puppi, sito in Comune di San Giovanni al Natisone, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 13 maggio 1955 che ne riconosce notevole interesse pubblico *“per l'estensione non comune, per la preziosità e rarità delle piante che lo compongono, per la presenza di risorgive e falde acquifere, che favoriscono una vegetazione esuberante ed aggressiva, costituisce un complesso eccezionale ed unico, si da richiamare nella mente le antiche selve che coprivano la zona e di cui è certamente, almeno in parte una rara sopravvivenza, rimodellata e impreziosita dalla fantasia dell'uomo”*.

L'area vincolata non è articolata in paesaggi e la disciplina d'uso è contenuta all'articolo 7, Capo III, della Scheda v), allegata al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata alla salvaguardia del sistema vegetazionale del Parco e della bellezza di insieme, nonché alla conservazione delle visuali e alla riqualificazione degli edifici esistenti.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, le opere infrastrutturali in superficie e gli interventi vegetazionali.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Disciplina d'uso**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4 B.5, B.7, B.8, B.10, B.12, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.31, B.32, B.34, B.36, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 45 w) Comune di Sauris.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 14 aprile 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca di Sauris, sita nell'ambito del comune di Sauris), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956. Conca di Sauris.*

La Conca di Sauris, sita in Comune di Sauris, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 14 aprile 1956 che ne riconosce notevole interesse pubblico *“perché oltre a formare, con i suoi folti boschi di abeti, con il suo lago artificiale situato ai piedi della conca, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce nel suo insieme, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale”*.

L'area vincolata è articolata nei seguenti paesaggi disciplinati all'articolo 7, Capo III, della Scheda w) allegata al PPR:

- Paesaggio del lago e dei borghi;
- Paesaggio del bosco;
- Paesaggio dei prati e dei boschi di latifoglie

La disciplina d'uso è indirizzata alla salvaguardia delle visuali e dei punti panoramici da interferenze visive e alla tutela delle edificazioni residenziali e produttive esistenti caratterizzate da singolarità costruttive di notevole interesse (come la tecnica del *blockbau*). La normativa d'uso risulta inoltre diretta alla conservazione degli aspetti naturalistici e geomorfologici in forza della presenza di particolari caratteristiche geologiche e morfologiche quali i geositi.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, le opere infrastrutturali in superficie, gli interventi incidenti sulla morfologia del suolo, e inoltre gli interventi di ripristino delle attività agricole.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Paesaggio del lago e dei borghi**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.26, B.36.

*Paesaggio del bosco*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.26, B.36.

*Paesaggio dei prati e dei boschi di latifoglie*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.26, B.36.

### ***Allegato 46 x) Comune di Sesto al Reghena.***

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 settembre 1986 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro storico e dei prati Burovich nel Comune di Sesto al Reghena), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987. Zona del centro storico e dei prati Burovich.*

La Zona del centro storico e dei prati Burovich, in Comune di Sesto al Reghena, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 3) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 settembre 1986 che ne riconosce notevole interesse pubblico in virtù della conservazione del tessuto edilizio di origine fortificata, della particolare caratterizzazione dell'abitato per la presenza del fiume Reghena che lo attraversa con le sue ramificazioni, nonché per la bellezza dei prati Burovich contigui al centro storico, connotati da vegetazione erbacea "riconducibile al palustre di risorgiva" e da vegetazione propria del "dominio del bosco planiziale, cioè alberature a farnia (*Quercus Robur*) ed Olmo (*Olmus Minor*)".

L'area vincolata non risulta articolata in paesaggi e la relativa disciplina d'uso è dettata all'articolo 7, Capo III, della Scheda x) allegata al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata alla salvaguardia del complesso abbaziale, del tessuto edilizio di origine fortificata e degli ulteriori edifici di valore storico architettonico, con particolare riguardo alle tecniche costruttive e ai caratteri architettonici propri dell'area. Essa è volta inoltre alla tutela dell'assetto del fiume Reghena, delle viste d'insieme e degli assi prospettici tradizionalmente consolidati e leggibili da luoghi di alta frequentazione, nonché alla conservazione dei prati Burovich e dei relativi sistemi vegetazionali.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, opere infrastrutturali in superficie, interventi vegetazionali, interventi incidenti sulla morfologia del suolo, interventi di ripristino delle attività agricole e opere sul corso d'acqua.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### ***Art. 7 Disciplina d'uso***

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.33, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 47 y) Comune di Sgonico.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Sgonico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972. Zona del Comune di Sgonico comprendente anche i Villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante.*

La Zona dei Villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante, in Comune di Sgonico, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 che ne riconosce notevole interesse pubblico "*perché viene a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza*" e "*accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprende pure numerosi belvedere accessibili al pubblico [...]. La zona comprende anche compendi architettonici di singolare caratteristica*" e "*alcuni reperti archeologici*". Meritano di essere citati i "*villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante, compresi in detta zona, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale*".

L'area vincolata è articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle alture carsiche, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei dossi, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio carsico delle doline e cavità, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle "terre rosse", disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio di transizione, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica, disciplinato all'art. 13.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 47 al PPR, è indirizzata alla salvaguardia delle visuali e dei belvedere naturali da interferenze visive, alla conservazione e tutela delle borgate storiche e della viabilità storica, alla salvaguardia delle aree caratterizzate da boschi.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, opere infrastrutturali in superficie, interventi vegetazionali, interventi incidenti sulla morfologia del suolo, nonché interventi di ripristino delle attività agricole e opere sulla viabilità.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio delle alture carsiche**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 9 Paesaggio dei dossi**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26.

**Art. 10 Paesaggio carsico delle doline e cavità**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**art. 11 Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle "terre rosse"**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.8, B.10, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.32, B.33, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 12 Paesaggio di transizione**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.29.	B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26.

**Art. 13 Paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica**

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 48 z) Comune di Tarcento, frazione di Segnacco.**

*Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 febbraio 1934, notificato a Gerometta Umberto. Colle di Santa Eufemia.*

Il Colle di Santa Eufemia, in Comune di Tarcento, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'**art. 136, lettere a) e c) del Codice**. Esso è dichiarato bene di notevole interesse pubblico ad opera del Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 febbraio 1934.

L'area vincolata non è articolata in paesaggi e la disciplina d'uso è contenuta all'art. 7, Capo III, dell'Allegato 48 al PPR. Essa è indirizzata alla salvaguardia delle viste, della bellezza panoramica e della singolare bellezza d'insieme della chiesa, del colle e della vegetazione arborea.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, opere infrastrutturali in soprasuolo, interventi vegetazionali e sulle aree di bosco.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Disciplina d'uso**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.32, B.33, B.34, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 49 aa) Comune di Tarvisio.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 28 aprile 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Fusine in Val Romana, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956. Zona dei laghi di Fusine in Val Romana.*

La Zona dei laghi di Fusine in Val Romana, Comune di Tarvisio, è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 28 aprile 1956 che riconosce all'area notevole interesse pubblico *“perché con i suoi due limpidi laghi situati in un'ampia conca circondata da monti [...] le cui pareti si ergono quasi a picco e si riflettono sull'acqua, e con la folta vegetazione di abeti che incornicia i due laghi, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica”*.

L'area vincolata non è articolata in paesaggi e la disciplina d'uso è contenuta all'art. 7, Capo III, della Scheda aa) del PPR. Essa è indirizzata alla salvaguardia dei boschi nelle aree più sensibili dal punto di vista percettivo; a conservare i coni visi e a preservare lo stato dei luoghi dal punto di vista geologico e idrogeologico; nonché a controllare ulteriori espansioni di infrastrutture, parcheggi e area a parco.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, ed interventi vegetazionali. Le norme d'uso sono inoltre focalizzate sulla regolamentazione degli interventi interessanti le aree di bosco la viabilità forestale e stradale.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

### **Art. 7 Disciplina d'uso**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.33, B.34, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 50 bb) Comune di Tarvisio.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956. Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti.*

La Zona dell'abitato comunale di Tarvisio e dei terreni circostanti è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956 che riconosce all'area notevole interesse pubblico *“perché l'abitato, con i suoi prati, i torrenti, le colline che si ergono appresso, i suoi boschi, e la natura orografica del torrente Slizza, forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, e costituisce altresì, nel suo insieme, un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale”*.

L'area vincolata risulta articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio della Via Romana antica e dei Borghi di Coccau, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio della Forra del Torrente Slizza, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio dei pendii boscati e dei prati, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio del Centro abitato del Capoluogo, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio urbanizzato di accesso al Capoluogo, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio delle attrezzature turistiche, disciplinato all'art. 13;
- Paesaggio dei Servizi e delle attrezzature collettive, disciplinato all'art. 14;
- Paesaggio del Confine di Stato, disciplinato all'art. 15.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 50 al PPR, è indirizzata alla conservazione dei coni visivi e delle visuali; a raccordare gli itinerari ciclo-pedonali, nonché a riqualificare gli edifici esistenti e preservare gli elementi tipologici edilizi originari e caratteristici dell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente e gli interventi sulla viabilità ciclo-pedonale.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio della Via Romana antica e dei Borghi di Coccau**

<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 9 Paesaggio della Forra del Torrente Slizza**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26, B.36.

**Art. 10 Paesaggio dei pendii boscati e dei prati**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26.

**Art. 11 Paesaggio del Centro abitato del Capoluogo**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26.

**Art. 12 Paesaggio urbanizzato di accesso al Capoluogo**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 13 Paesaggio delle attrezzature turistiche**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 14 Paesaggio dei Servizi e delle attrezzature collettive**

<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26.

**Art. 15 Paesaggio del Confine di Stato**

<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.8, B.11, B.16, B.17, B.19, B.29.	B.26.

### **Allegato 51 cc) Comune di Tarvisio.**

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Santo di Lussari, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1956. Zona del Monte Santo di Lussari.*

La Zona del Monte Santo di Lussari in Comune di Tarvisio è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956 che riconosce all'area notevole interesse pubblico *“perché con le sue case e la chiesa, aggruppate secondo i caratteristici e tradizionali criteri alpini, situate quasi sulla cima del monte i cui fianchi sono fittamente alberati, costituisce un complesso di non comune valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'opera della natura e quella del lavoro umano”*.

L'area vincolata risulta articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio del Borgo e del Santuario del Monte Santo di Lussari, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei pendii boscati e della Conca di Malga Lussari, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle infrastrutture di risalita e per lo sci, disciplinato all'art. 10.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 51 al PPR, è indirizzata a salvaguardare i convisivi; a preservare gli elementi tipologici edilizi originari e il valore storico-testimoniale dell'area, nonché ad evitare ulteriori espansioni delle piste da sci.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, interventi di installazione di cartellonistica e interventi sulla viabilità.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio del Borgo e del Santuario del Monte Santo di Lussari**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26.

#### **Art. 9 Paesaggio dei pendii boscati e della Conca di Malga Lussari**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
--	---

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.39, B.40, B.41.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.26, B.36.

*Art. 10 Paesaggio delle infrastrutture di risalita e per lo sci*

<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.26, B.36.

### **Allegato 52 dd) Comune di Trieste – Aree paesaggistiche del Carso.**

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui comma 2, lettera a). Poggioreale, Conconello e Contovello;*

- *Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 20 aprile 1964 (Estensione del vincolo panoramico della zona del Monte Grisa, sita nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 7 agosto 1964. Zona del Monte Grisa;*

- *Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972. Delimitate tre zone comprendenti anche i Villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza.*

Il Comune di Trieste è interessato dalla presenza di diversi beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 1, numeri 1), 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a), c) e d) del Codice**. Tali beni sono costituiti dalle aree di Poggioreale, Conconello e Contovello, dichiarate di notevole interesse pubblico con Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 privo di specifiche motivazioni; la Zona del Monte Grisa, dichiarata bene di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 20 aprile 1964, poiché *“presenta caratteri di particolare bellezza ed interesse paesistico tali da costituire un quadro naturale di grande importanza”*; le tre zone comprendenti anche i Villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, dichiarate bene di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 17 dicembre 1971 *“perché vengono a formare un susseguirsi di quadri naturali di rilevante bellezza. Le medesime, accanto a particolari ricchezze morfologiche di superfici, ammantate di boschi e di prati intercalati a un mondo di roccia, comprendono pure numerosi belvedere accessibili al pubblico [...]. In essa si trovano inoltre, compendi architettonici di singolare caratteristica, nonché tra alcuni reperti archeologici, il castelliere del monte Crociana di rilevante interesse preistorico. [...] Meritano di venir tutelati pure i villaggi di Trebiciano, Padriciano, Gropada e Basovizza compresi in dette zone, in considerazione del loro caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale”*.

L'area vincolata risulta articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle alture carsiche, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio dei dossi, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio delle doline e cavità, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio del ciglione carsico, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio della fascia costiera carsica, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle terre rosse, disciplinato all'art. 13;
- Paesaggio dei borghi rurali carsici sulle alture del Flysch, disciplinato all'art. 14;
- Paesaggio di transizione, disciplinato all'art. 15;
- Paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica, disciplinato all'art. 16;
- Paesaggio delle infrastrutture di Ferneti – comune di Trieste, disciplinato all'art. 17.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 52 al PPR, è indirizzata alla salvaguardia delle visuali dai punti panoramici accessibili al pubblico e alla conservazione della fascia costiera. La disciplina è inoltre focalizzata sulla tutela e recupero dei caratteristici terrazzamenti, detti “pastini”, dei versanti delle alture collinari triestine e sulla salvaguardia e recupero dei compendi architettonici della tradizione.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare la realizzazione e la manutenzione dei tipici muri a secco, gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente. Il sistema di prescrizione d'uso appare inoltre concentrarsi

sulla regolamentazione degli interventi di installazione di cartellonistica, degli interventi sulla viabilità e delle opere infrastrutturali elettriche e per TLC, nonché gli interventi per la difesa dei versanti e degli arenili.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 8 Paesaggio delle alture carsiche**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 9 Paesaggio dei dossi**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.40.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 10 Paesaggio delle doline e cavità**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.35, B.37, B.38, B.40.	B.6, B.9 (A.7), B.7 (A5), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

#### **Art. 11 Paesaggio del ciglione carsico**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.40.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 12 Paesaggio della fascia costiera carsica**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.29, B.31, B.35, B.38, B.42.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 13 Paesaggio dei borghi rurali carsici e delle terre rosse**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.29, B.32, B.33, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 14 Paesaggio dei borghi rurali carsici sulle alture del Flysch**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.29, B.32, B.33, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Art. 15 Paesaggio di transizione**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.29.	B.21 (A.13), B.26.

**Art. 16 Paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26, B.36.

*Art. 17 Paesaggio delle infrastrutture di Ferneti – comune di Trieste*

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.9 (A.7), B.22 (A14), B.26, B.36.

***Allegato 53 ee) Comune di Trieste. Aree paesaggistiche del flysch sottostanti il ciglione carsico.***

- *Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela). Elenco delle bellezze naturali d'insieme di zone comprese nel Comune di Trieste di cui comma 2, lettera a). Colle di Scorcola, Barcola e Grignano;*

- *Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, del 4 aprile 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore, site nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 1959. Zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore.*

Le Aree paesaggistiche del *flysch* sottostanti il ciglione carsico in Comune di Trieste sono individuate come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera dell'Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953, che riconosce notevole interesse pubblico al Colle di Scorcola, Barcola e Grignano, e del Decreto ministeriale del 4 aprile 1959, che riconosce notevole interesse pubblico alla Zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore *“perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale”*.

L'area vincolata risulta articolata nei seguenti paesaggi:

- Paesaggio delle aree boscate non insediate sui versanti, crinali ed impluvi, disciplinato all'art. 8;
- Paesaggio del mosaico agricolo del *flysch*, dei pastini e dei versanti coltivati, disciplinato all'art. 9;
- Paesaggio della fascia costiera triestina, disciplinato all'art. 10;
- Paesaggio dei villaggi ed addizioni edilizie costieri, disciplinato all'art. 11;
- Paesaggio di frangia urbana a bassa densità edilizia, disciplinato all'art. 12;
- Paesaggio dei parchi ed aree verdi urbane (Paesaggio del Parco di Miramare), disciplinato all'art. 13;
- Paesaggio urbano a media e bassa densità edilizia, disciplinato all'art. 14;
- Paesaggio urbano ad alta densità edilizia, disciplinato all'art. 15.

La disciplina d'uso, contenuta al Capo III dell'Allegato 53 al PPR, è indirizzata alla salvaguardia delle visuali dai punti panoramici accessibili al pubblico; alla conservazione della fascia costiera; alla tutela e recupero dei caratteristici terrazzamenti, detti “pastini”, dei versanti delle alture collinari triestine. La disciplina d'uso inoltre appare avere come obiettivi la salvaguardia e il recupero delle strutture edilizie della tradizione e degli elementi dell'attività agricole un tempo diffuse.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare la realizzazione e la manutenzione dei tipici muri a secco, gli interventi edilizi di nuova realizzazione e manutenzione dell'esistente, nonché gli interventi di installazione di cartellonistica. L'apparato di prescrizioni risulta inoltre concentrarsi sulla regolamentazione degli interventi sulla viabilità; delle opere infrastrutturali elettriche e per TLC, degli interventi per la difesa dei versanti e degli arenili.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si precisa che coerentemente con le delimitazioni delle aree di vincolo, l'analisi delle prescrizioni d'uso del bene in esame (Allegato 53 ee) Comune di Trieste. Aree paesaggistiche del flysch sottostanti il ciglione carsico – ID vincolo 004) sono svolte all'interno del *database* nell'area dedicata all'Allegato 52 dd) Comune di Trieste – Aree paesaggistiche del Carso, poiché esso ricomprende i vincoli n. 004 e 044 del *WebGis-FVG*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

**Art. 8 Paesaggio delle aree boscate non insediate sui versanti, crinali ed impluvi**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.38, B.40, B.41.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 9 Paesaggio del mosaico agricolo del flysch, dei pastini e dei versanti coltivati**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.37, B.38, B.40, B.41.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26.

**Art. 10 Paesaggio della fascia costiera triestina**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.35, B.38, B.40, B.42.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26.

**Art. 11 Paesaggio dei villaggi ed addizioni edilizie costieri**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.7, B.8, B.11, B.16, B.18, B.19, B.21, B.29, B.31, B.35, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26.

**Art. 12 Paesaggio di frangia urbana a bassa densità edilizia**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.7, B.8, B.10, B.12, B.16, B.17, B.18, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 13 Paesaggio dei parchi ed aree verdi urbane**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19, B.21, B.23, B.24, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38, B.40.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 14 Paesaggio urbano a media e bassa densità edilizia**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

**Art. 15 Paesaggio urbano ad alta densità edilizia**

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.3, B.4, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.2 (A.2), B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.26, B.36.

### ***Allegato 55 gg) Comune di Udine.***

*Decreto del Ministro Segretario per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine. Filare d'alberi esistente in via Zanon e il grande platano nella piazzetta formata dall'incrocio della via Zanon con via Poscolle.*

In Comune di Udine, il filare d'alberi esistente in via Zanon e il grande platano nella piazzetta formata dall'incrocio di via Zanon con via Poscolle sono individuati quali bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1954 che riconosce all'area notevole interesse pubblico "*perché con la loro rigogliosa e splendida vegetazione, sono di singolare bellezza e formano una caratteristica nota di verde nell'ambito cittadino*".

L'area vincolata risulta articolata in un unico paesaggio denominato *Filare d'alberi e grande platano in via Zanon* disciplinato all'articolo 7, Capo III, dell'Allegato 55 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a salvaguardare il filare di pioppi e platani nonché il secolare platano sulla piazzetta, e alla tutela delle interconnessioni tra complessi architettonici e sistema vegetale.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei, interventi di installazione di cartellonistica, e interventi sulla viabilità.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### ***Art. 7 Filare d'alberi e grande platano in via Zanon***

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.19, B.20, B.21, B.22, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 56 hh) Comune di Udine.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato a Del Torso conte Alessandro. Giardino dell'ex palazzo Mangilli ora del Torso.*

Il giardino dell'ex palazzo Mangilli (ora del Torso), in Comune di Udine, è individuato quale bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954 che ne riconosce notevole interesse pubblico "*perché nel suo insieme con i suoi splendidi fiori ed i suoi gruppi di piante ad alto e basso fusto costituisce una caratteristica e singolare nota di colore nell'ambito cittadino*".

L'area vincolata risulta articolata in un unico paesaggio denominato *Giardino dell'ex Palazzo Mangilli ora Del Torso* disciplinato all'articolo 7, Capo III, dell'Allegato 56 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a conservare gli esemplari arborei presenti nel Parco, alla salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili dell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Giardino dell'ex Palazzo Mangilli ora Del Torso**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### **Allegato 57 ii) Comune di Udine.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 7 gennaio 1955, notificato al Sindaco del Comune di Udine. Giardino Ricasoli e zona verde di Piazza Patriarcato.*

Il giardino Ricasoli e la zona verde di Piazza Patriarcato, siti in Comune di Udine, sono individuati quali bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 7 gennaio 1955 che ne riconosce notevole interesse pubblico "*perché per l'andamento del terreno e la folta vegetazione arborea ad alto fusto costituiscono un insieme di particolare bellezza e formano un'attraente zona verde al centro della città*".

L'area vincolata non risulta articolata in paesaggi e la disciplina d'uso è contenuta all'articolo 7, Capo III, dell'Allegato 57 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a conservare gli esemplari arborei presenti nel Parco, alla salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili dell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Giardino Ricasoli e zona verde di piazza Patriarcato**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### ***Allegato 58 jj) Comune di Udine.***

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato al legale rappresentante della Banca d'Italia. Parco dell'ex palazzo Antonini ora della Banca d'Italia.*

Il Parco della Banca d'Italia, sito in Comune di Udine, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, che ne riconosce notevole interesse pubblico *“perché con la sua vegetazione arborea di singolare bellezza forma una caratteristica macchia verde nell'ambito cittadino”*.

L'area si articola in un unico paesaggio denominato *Parco del palazzo Antonini ora Banca d'Italia* e disciplinato all'art. 7, Capo III, dell'Allegato 58 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a conservare gli esemplari arborei presenti nel Parco, alla salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili presenti nell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di realizzazione di nuove opere e di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### ***Art. 7 Parco del palazzo Antonini ora Banca d'Italia***

<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.6, B.7; B.9; B.21; B.22; B.26; B.36.

### **Allegato 59 kk) Comune di Udine.**

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato a Florio contessa Francesca. Parco del Palazzo Florio.*

Il Parco del Palazzo Florio, sito in Comune di Udine, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, che ne riconosce notevole interesse pubblico *“perché con la sua vegetazione arborea di varia specie, tra cui abeti di grande sviluppo, costituisce un insieme di singolare bellezza e forma una graziosa macchia di verde nell'ambito cittadino”*.

L'area si articola in un unico paesaggio denominato *Parco del palazzo Florio* e disciplinato all'art. 7, Capo III, dell'Allegato 59 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a conservare gli esemplari arborei presenti nel Parco, alla salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili presenti nell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di realizzazione di nuove opere e di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### **Art. 7 Parco del palazzo Florio**

<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</b>	<b>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.30, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

## ***Allegato 60 II) Comune di Udine.***

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine. Ex Parco della Rimembranza.*

L'Ex Parco della Rimembranza, sito in Comune di Udine, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b)** del Codice, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, che ne riconosce notevole interesse pubblico *“perché con la sua ricca vegetazione arborea di singolare bellezza forma una graziosa macchia verde entro il perimetro della città.”*

L'area si articola in un unico paesaggio denominato *Ex parco della Rimembranza* e disciplinato all'art. 7, Capo III, dell'Allegato 60 al PPR.

La disciplina d'uso è indirizzata a conservare gli esemplari arborei presenti nel Parco, alla salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili presenti nell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di realizzazione di nuove opere e di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

### ***Art. 7 Ex parco della Rimembranza***

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

### ***Allegato 61 mm) Comune di Udine.***

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 giugno 1949 e Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 ottobre 1951, notificati al Sindaco del Comune di Udine. Giardino di Piazza I Maggio.*

Il Giardino di Piazza I Maggio, sito in Comune di Udine, è individuato come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondente all'**art. 136, lettere a) e b) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 giugno 1949 e del Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 ottobre 1951, che ne riconosce notevole interesse pubblico "*perché con la sua ricca vegetazione arborea di singolare bellezza forma una graziosa macchia verde entro il perimetro della città*".

L'area si articola in un unico paesaggio denominato *Piazza I Maggio* e disciplinato all'art. 7, Capo III, dell'Allegato 61 al PPR.

La disciplina d'uso ha come obiettivi la conservazione degli esemplari arborei presenti nel Giardino, la salvaguardia delle viste d'insieme nonché dei caratteri architettonici e stilistici propri degli immobili presenti nell'area.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuale prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare interventi edilizi di realizzazione di nuove opere e di manutenzione degli edifici esistenti nell'area, interventi sugli esemplari arborei e di arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni per le misure premiali della dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4* del Regolamento.

Si riepilogano in una tabella, per ciascun paesaggio, le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

#### ***Art. 8 Sub area A) - piazza Primo Maggio (vincolo decretato)***

<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i></b>	<b><i>Interventi per i quali le prescrizioni soddisfano le condizioni dell'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i></b>
B.1, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.10, B.11, B.12, B.14, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.29, B.37, B.38.	B.6, B.7 (A5), B.9 (A.7), B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

**Allegato 62 nn) Comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco. Zona delle rogge.**

- Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita nell'ambito del comune di Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1956.

- D.M. del 29 marzo 1984, relativo a "le opere delimitanti i canali di scorrimento dell'acqua, le pale e le ruote del mulino sito in Provincia di Udine, Comune di Udine, segnato al catasto a numero 297 parz. Fg. 21 NCEU di proprietà dell'Impresa Cossio Gino e ing. Enzo, dell'ing. Enzo Cossio nato a Udine il 6.8.1928, confinante con il mappale 740 e con viale Volontari della Libertà";

- Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.

La Zona delle rogge ricadenti nei Comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco è individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora corrispondenti all'**art. 136, lettere c) e d) del Codice**, ad opera del Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 che, con riguardo ad alcuni tratti delle Rogge di Udine e Palma e del canale Ledra all'interno del Comune di Udine, ne riconosce notevole interesse pubblico "perché con i tratti delle Rogge, costituisce, nel suo insieme, un complesso di valore estetico e tradizionale"; del Decreto ministeriale del 29 marzo 1984 che ha riconosciuto notevole interesse pubblico alle opere delimitanti i canali di scorrimento dell'acqua, le pale e le ruote del mulino sito in Comune di Udine "unico esempio urbano superstite di questo tipo di manufatto [...]. Il mulino testimonia la cultura materiale dell'epoca preindustriale ed è anche elemento di rilievo della storia sociale di Udine. Di particolare interesse il suo inserimento ambientale nelle antiche rogge della città". Infine il Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 riconosce notevole interesse pubblico all'intero corso delle Rogge di Udine, di Palma e del Roiello di Pradamano, in forza del loro valore tradizionale, rappresentando "un elemento di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico delle zone da esse interessate" sin dall'antichità, oltre che gli apprezzabili scorci lungo i tratti che scorrono nella campagna in cui si apprezza la crescita di specie floreali di particolare pregio e "considerato che nel loro insieme le rogge costituiscono un complesso con notevoli e pregevoli caratteristiche estetico-ambientali".

L'area vincolata risulta articolata nei paesaggi di *Roggia di Udine*, *Roggia di Udine tratta interrata percorso noto*, *Roggia di Palma*, *Roggia di Palma - tratta interrata percorso noto*, *Roggia di Udine-Palma*, *Canale Ledra*, tutti disciplinati all'articolo 7, Capo III, dell'Allegato 62 al PPR.

La disciplina d'uso dell'area in esame risulta indirizzata alla salvaguardia dei valori paesaggistici ed ecosistemici del corso d'acqua, in particolare degli assetti vegetazionali. Le norme d'uso appaiono inoltre avere come obiettivi la tutela della morfologia del corso d'acqua e dell'equilibrio idrogeologico; il miglioramento delle condizioni per la fruizione delle aree da parte del pubblico; la conservazione delle visuali panoramiche; nonché la regolamentazione delle opere di sfruttamento delle acque.

Tali finalità appaiono attuate attraverso **puntuali prescrizioni d'uso** orientate a disciplinare in particolare gli interventi edilizi, sia di nuova costruzione che manutentivi dell'esistente. Il sistema di prescrizioni risulta inoltre concentrarsi sulla regolamentazione delle opere di difesa e di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, nonché degli interventi sulla vegetazione ripariale, sulla viabilità e l'arredo urbano.

Si ritiene dunque che gli elementi identitari dell'area siano tutelati da **adeguate prescrizioni d'uso**, tali da poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste per la dequotazione del parere della Soprintendenza *ex art. 11, co. 8*, e per l'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica *ex art. 4 del Regolamento*.

Si riepilogano in una tabella per ciascun paesaggio le tipologie di interventi per i quali si riscontrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del DPR 31/2017.

Si riepilogano inoltre le tipologie di interventi per i quali si riscontra la condizione di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento.

***Art. 7 Rogge di Udine e Palma e Roiello di Pradamano***

<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 11, co. 8 del DPR 31/2017</i>	<i>Tipologie di interventi per i quali le prescrizioni d'uso soddisfano le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 31/2017</i>
B.1, B.10, B.11, B.12, B.16, B.17, B.18, B.19, B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27, B.28, B.29, B.30, B.31, B.32, B.37, B.38, B.39, B.40.	B.9 (A.7), B.13, B.21 (A.13), B.22 (A14), B.26, B.36.

## Bibliografia

*Avviso n. 22 del Governo militare alleato del 26 marzo 1953 (Elenco delle Bellezze Naturali d'insieme sottoposte a tutela);*

*Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Servizio V, n. 42 del 21 luglio 2017 prot. n. 21322;*

*Circolare del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Ufficio legislativo, n. 11688 del 11 aprile 2017;*

*Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 febbraio 1934, notificato a Gerometta Umberto;*

*Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 14 gennaio 2008 (Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni);*

*Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 (Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale);*

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 14 aprile 1989 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le rogge di Udine e Palma nei comuni di Udine, Campoformido, Palmanova, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, S. Maria la Longa, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Bicinicco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989;*

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 settembre 1986 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del centro storico e dei prati Burovich nel Comune di Sesto al Reghena), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987;*

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 21 giugno 1975 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Artegna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975;*

*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per la marina mercantile del 29 maggio 1981, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 18 agosto 1981;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Monrupino), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 settembre 1974 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Chions e San Vito al Tagliamento), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15 novembre 1974;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 14 aprile 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca di Sauris, sita nell'ambito del comune di Sauris), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 16 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle rogge sita nell'ambito del comune di Udine), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 agosto 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel comune di San Daniele del Friuli (Udine)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 29 settembre 1966;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Duino Aurisina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di S. Dorligo della Valle), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Sgonico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 31 maggio 1972;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 aprile 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina detta del Cardinale, sita nell'ambito del Comune di Fagagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1955;*

*Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione del 23 ottobre 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone delle sorgenti del fiume Livenza, nelle località Gorgazzo e Santissima, site nell'ambito del Comune di Polcenigo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 28 aprile 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Fusine in Val Romana, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'11 maggio 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956, (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Santo di Lussari, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1956;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone Centenara, San Marco e area limitrofa nella frazione Belvedere in comune di Aquileia), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 27 luglio 1966;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 marzo 1962 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Isonzo nel Comune di Gorizia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 28 marzo 1962;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 6 ottobre 1952 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del colle San Giorgio sito nell'ambito del comune di Comeglians), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1952;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord del Lisert, sita nell'ambito dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago (Gorizia)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1959;*

*Decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici del 1 luglio 1955 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Natissone, nel tratto che va dall'abitato del Comune di San Pietro al Natissone a quello di Premariacco, site nell'ambito dei Comuni di San Pietro al Natissone, Cividale e Premariacco), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 2 agosto 1955;*

*Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 20 aprile 1964 (Estensione del vincolo panoramico della zona del Monte Grisa, sita nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 7 agosto 1964;*

*Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo del 17 dicembre 1971 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 30 maggio 1972;*

*Decreto del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, del 4 aprile 1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Boschetto e la zona finitima del Bosco del Cacciatore, site nell'ambito del Comune di Trieste), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 1959;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 30 aprile 1955, notificato al sig. Ritter de Zahony barone Guglielmo;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 14 aprile 1950, notificato al Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 novembre 1952, notificato a Valdevit cav. Giovanni;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 12 ottobre 1970, notificato a Frangipane dott. Antigone;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 13 maggio 1955, notificato al Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato a Del Torso conte Alessandro;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione 7 gennaio 1955, notificato al Sindaco del Comune di Udine;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato al legale rappresentante della Banca d'Italia;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 agosto 1954, notificato a Florio contessa Francesca;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 27 agosto 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 24 giugno 1949, notificato al Sindaco del Comune di Udine;*

*Decreto del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione del 25 ottobre 1951, notificato al Sindaco del Comune di Udine;*

*Decreto del Ministro Segretario per la pubblica istruzione del 7 gennaio 1954, notificato al Sindaco del Comune di Udine;*

*Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (D.lgs. 42/2004. l.r. 5/2007, art. 57, comma 10. approvazione del piano paesaggistico regionale);*

*Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);*

*Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);*

*Decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);*

*Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*

*Decreto ministeriale del 29 marzo 1984, relativo a "le opere delimitanti i canali di scorrimento dell'acqua, le pale e le ruote del mulino sito in Provincia di Udine, Comune di Udine, segnato al catasto a numero 297 parz. Fg. 21 NCEU di proprietà dell'Impresa Cossio Gino e ing. Enzo, dell'ing. Enzo Cossio nato a Udine il 6.8.1928, confinante con il mappale 740 e con viale Volontari della Libertà";*

*Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 1994, n. 963 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone in Comune di Muggia, situate lungo la strada costiera e la strada da Muggia a Muggia Vecchia ai sensi dell'articolo 1,*

*comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939*), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994;

*Deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 1991, n. 1569 (Legge 29 giugno 1939, n.1497. Legge regionale 13 maggio 1988, n.29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo di Santa Margherita del Gruagno in Comune di Moruzzo)*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 21 maggio 1991;

*Deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 1991, n. 2756 (Legge 29.06.1939, n. 1497. Inclusione negli elenchi di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 1497/39 dei territori attraversati dalla Roggia Cividina nei comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco e Buttrio)*;

*Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 1991, n. 651 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Laghetti delle Noghère sita nell'ambito dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e comma 4 della legge 1497/1939)*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 30 marzo 1991;

*Deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1992, n. 390 (Legge 29.06.1939, n.1497. Legge regionale 13.05.1988, n. 29. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Roggia Cividina attraversante i Comuni di Povoletto, Remanzacco, Premariacco, Buttrio)*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 marzo 1992;

*Il D.P.R. 13 Febbraio 2017 N. 31. La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica. Il raccordo con i provvedimenti edilizi, aprile 2017*, ANCI, a cura di S. Dota, M.R. Di Cecca, R. Narducci;

*Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*, P. Carpentieri, pubblicato il 9 ottobre 2018;

*Legge 9 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali)*;

*Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 0011688 del 11 aprile 2017*;

*Parere dell'Ufficio legislativo del MIBACT al Comune di Robbiate del 26 aprile 2017*;

*Parere dell'Ufficio legislativo del MIBACT al Comune di Terni del 9 maggio 2017*;

*Parere n. 01824/2016 del 01 settembre 2016 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi;

*Regio Decreto 25 luglio 1922 n. 1289*, pubblicato in B.U. del Ministero dell'Edilizia Pubblica Vol. II n. 44 del 2 novembre 1922 pag. 2050;

*Relazione illustrativa del 15 luglio 2016 allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata [...]"*, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

*Variante generale 18 del PRGC del Comune di Aquileia.*